LE NUOVE FRONTIERE DELLA CERTIFICAZIONE
INDICE

1. IL PROGETTO AIAB........................................................................................................ 5
   1.1. La certificazione di parte terza.................................................................................. 6
   1.2. La certificazione di gruppo......................................................................................... 6
   1.3. I sistemi partecipativi di garanzia............................................................................. 7
2. CERTIFICAZIONE PARTE TERZA............................................................................... 8
   2.1 Linea guida per la semplificazione burocratica....................................................... 8
       Introduzione........................................................................................................... 8
   2.2 Scopo......................................................................................................................... 8
   2.3 Campo di applicazione.............................................................................................. 9
   2.4 Riferimenti normativi............................................................................................... 9
   2.5 Definizioni................................................................................................................ 9
       Termini e definizioni (come da Regolamento Tecnico Rev.02)..................................... 9
   2.6 Casi pratici................................................................................................................ 11
   2.7 Richiesta di ingresso nel sistema di controllo............................................................ 11
   2.8 Sistema di sorveglianza (a regime)........................................................................... 16
   2.9 Sistema attuale.......................................................................................................... 16
   2.10 Proposta di revisione............................................................................................... 16
   2.11 Richiesta ed emissione dei certificati di conformità.............................................. 18
   2.12 Sistema attuale........................................................................................................ 18
   2.13 Proposta di revisione............................................................................................... 18
   2.14 Schema di certificazione.......................................................................................... 19
3. LINEA GUIDA PER DEFINIZIONE DELLA TARIFFA MINIMA................................. 20
   3.1 Introduzione............................................................................................................. 20
   3.2 Scopo......................................................................................................................... 20
   3.3 Campo di applicazione.............................................................................................. 20
   3.4 Riferimenti normativi............................................................................................... 20
   3.5 Situazione attuale..................................................................................................... 21
   3.6 Proposta di revisione............................................................................................... 21
4. LINEA GUIDA PER PASSAGGIO QUALITATIVO DA FIGURA DEL TECNICO ISPETTORE A TECNICO VALUTATORE................................................................. 23
   4.1 Introduzione............................................................................................................. 23
   4.2 Scopo......................................................................................................................... 23
   4.3 Campo di applicazione.............................................................................................. 23
   4.4 Riferimenti normativi............................................................................................... 23
   4.5 Situazione attuale..................................................................................................... 23
   4.6 Proposte di revisione AIAB..................................................................................... 24
   4.7 Albo professionale.................................................................................................... 24
   4.8 Tariffa minima oraria............................................................................................... 24
5. LINEA GUIDA PER FACILITARE PICCOLI PRODUTTORI E LA CERTIFICAZIONE DI PARTE TERZA.............................................................. 26
   5.1 Introduzione............................................................................................................. 26
   5.2 Scopo......................................................................................................................... 27
   5.3 Campo di applicazione.............................................................................................. 27
   5.4 Riferimenti normativi............................................................................................... 27
   5.5 Definizioni................................................................................................................ 27
   5.6 Situazione attuale..................................................................................................... 28
   5.7 Proposte di revisione (Definizione di piccolo produttore)......................................... 28
   5.8 Semplificazione Burocratica.................................................................................. 29
6. CAPITOLATO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA.............................................................. 30
   6.1 Obiettivi...................................................................................................................... 30
   6.2 CONTENUTI DEL CAPITOLATO D'APPALTO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI:.................................................. 30
   6.3 Aspetti Procedurali................................................................................................... 30
   6.4 Organico Impiegato Nel Servizio............................................................................ 32
   6.5 Caratteristiche Tecnico-Alimentari......................................................................... 33
Le nuove frontiere della certificazione

6.6 Modalità Operative Del Servizio................................................................. 37
6.7 Aspetti Sociali E Ambientali................................................................. 37
6.8 Monitoraggio e controllo........................................................................ 38
6.9 Educazione alimentare........................................................................... 39
7. LA CERTIFICAZIONE DI GRUPPO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA............. 40

7.1 Introduzione............................................................................................. 40
7.2 La certificazione di gruppo nella normativa europea................................. 42
7.3 La scelta strategica delle aree Parco........................................................ 43
7.4 Dove??.................................................................................................... 44
7.5 La certificazione di gruppo nelle filiere di prodotto................................... 45
7.6 Quale modello per la certificazione di Gruppo........................................ 46
7.7 Elementi dei Sistemi di Certificazione di gruppo..................................... 46
7.8 Membri.................................................................................................. 47
7.9 Responsabilità dei singoli membri........................................................... 47
7.10 Identificazione delle responsabilità......................................................... 48
7.11 Descrizione delle responsabilità del gruppo........................................ 48
7.12 Descrizione delle responsabilità del singolo socio o azienda................ 49
7.13 Sistema di Controllo Interno.................................................................. 49
7.14 Regolamento Interno............................................................................... 49
7.15 Organizzazione del Gruppo..................................................................... 49
7.16 Il mansionario......................................................................................... 50
7.17 Coordinamento del Gruppo.................................................................... 50
7.18 Incarichi e responsabilità........................................................................ 50
7.19 Commissione Certificazione(CoCert)..................................................... 50
7.20 Responsabilità della CoCert................................................................. 51
7.21 Responsabile del Controllo................................................................. 51
7.22 Tecnici................................................................................................... 52
7.23 Procedure Operative.............................................................................. 52
7.24 Revisione e aggiornamento del Manuale................................................. 52
7.25 Valutazione e gestione del rischio......................................................... 52
7.26 Analisi rischi di Gruppo........................................................................ 53
7.27 Analisi rischi aziendale.......................................................................... 54
7.28 Programmazione, esecuzione e verbalizzazione delle ispezioni interne... 54
7.29 Valutazione e gestione delle non-conformità e accertamento dell’efficacia delle azioni correttive e preventive attuate................................. 55
7.30 Gestione delle sanzioni e dei ricorsi....................................................... 55
7.31 Amministrative, inclusa la gestione dei documenti ed del Registro degli Operatori Approvati............................................................... 56
7.32 Contratto con OcC................................................................................ 57
7.33 Analisi Economica della Certificazione di gruppo in Italia..................... 57
8. SISTEMA DI GARANZIA PARTECIPATIVA................................................. 59

8.1 Introduzione............................................................................................. 59
8.2 Definizione dei Sistemi Partecipativi di Garanzia (SPG).......................... 61
8.3 Origine dei SPG e un po’ di storia............................................................ 61
8.4 Esempi dal mondo................................................................................... 62
8.5 Livelli di garanzia stabiliti nei SPG........................................................ 64
8.6 Vantaggi e inconvenienti dei SPG.......................................................... 65
8.7 Le attuali sfide dei SPG........................................................................... 66
8.8 Modelli dei SPG nel mondo................................................................. 66
8.9 Una proposta di PGS per l’Italia............................................................. 67
8.10 Metodologia di lavoro per la sua definizione......................................... 67
Metodologia................................................................................................. 67
8.11 Metodologia partecipativa...................................................................... 67
8.12 Caratterizzazione dei territori ospitanti i progetti pilota......................... 68
<table>
<thead>
<tr>
<th>Capitolo</th>
<th>Titolo</th>
<th>Pagina</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>8.13</td>
<td>La struttura del SPG e il suo funzionamento</td>
<td>68</td>
</tr>
<tr>
<td>8.14</td>
<td>I circoli AIAB come struttura di base</td>
<td>69</td>
</tr>
<tr>
<td>8.15</td>
<td>I gruppi di visita per la raccolta delle informazioni nell’azienda</td>
<td>69</td>
</tr>
<tr>
<td>8.16</td>
<td>La commissione di certificazione per il rilascio del marchio di garanzia</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>8.17</td>
<td>Il procedimento</td>
<td>71</td>
</tr>
<tr>
<td>8.18</td>
<td>Ammissione</td>
<td>71</td>
</tr>
<tr>
<td>8.19</td>
<td>Visite</td>
<td>71</td>
</tr>
<tr>
<td>8.20</td>
<td>Commissione di certificazione</td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td>8.21</td>
<td>I documenti interni del SPG</td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td>8.22</td>
<td>Documenti generali di organizzazione del gruppo</td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td>8.23</td>
<td>Documenti relativi alle procedure di certificazione</td>
<td>73</td>
</tr>
<tr>
<td>8.24</td>
<td>Ammissione</td>
<td>73</td>
</tr>
<tr>
<td>8.25</td>
<td>Visita</td>
<td>73</td>
</tr>
<tr>
<td>8.26</td>
<td>I costi del sistema per i suoi componenti</td>
<td>74</td>
</tr>
<tr>
<td>8.27</td>
<td>Membri del circolo</td>
<td>74</td>
</tr>
<tr>
<td>8.28</td>
<td>Produttori richiedenti il certificato</td>
<td>74</td>
</tr>
<tr>
<td>8.29</td>
<td>Le particolarità del SPG</td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td>8.30</td>
<td>Documenti necessari per i SPG</td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td>8.31</td>
<td>Allegati PGS</td>
<td>76</td>
</tr>
<tr>
<td>8.32</td>
<td>DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA DELLA NORMATIVA E DELL’IMPEGNO A PARTECIPARE AL Sistema Partecipativo di Garanzia (SPG)</td>
<td>76</td>
</tr>
<tr>
<td>8.33</td>
<td>DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA DELLA NORMATIVA E DELL’IMPEGNO A PARTECIPARE AL Sistema Partecipativo di Garanzia (SPG)</td>
<td>77</td>
</tr>
<tr>
<td>8.34</td>
<td>FORMULARIO DI AMMISSIONE AL SPG</td>
<td>78</td>
</tr>
<tr>
<td>8.35</td>
<td>SPECIFICHE</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>8.36</td>
<td>SANZIONI PREVISTE NELL’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI CIRCOLI AIAB/SPG</td>
<td>82</td>
</tr>
</tbody>
</table>
1. **Il progetto AIAB**

Il biologico è un modello che non ha simili nell'agroalimentare, con tutte le difficoltà, le debolezze, gli errori che comunque continuiamo a commettere, milioni di persone nel mondo pensano che sia il migliore modo per produrre ed alimentarsi. Questo è un fatto, non è l'opinione di qualcuno. Così come un fatto è che il biologico, per essere tale, mette al centro la relazione fra produttore e consumatore basato su un rapporto fiduciario fortissimo. La cerniera che garantisce il rapporto fiduciario è la certificazione. Il biologico è sempre certificato, se non lo è, sarà qualcos'altro, legittimo, ma no è bio. Nello stesso tempo non sta scritto da nessuna parte che l'unico modo per certificare, per dare garanzia, sia il modello assunto dagli Europei, prima con il regolamento 2092/91 e poi riaffermato nell'834/07, basato sulla certificazione di parte terza.

Il biologico ha un' altra caratteristica inoppugnabile: è un modello in perenne movimento alla ricerca del più alto livello di sostenibilità ambientale possibile, facendone, di questa virtù, anche la base della sua sostenibilità economica e sociale. Questa continua ricerca coinvolge tutto il modello e la certificazione, come abbiamo visto, ne fa parte pienamente, e, per questo, bisogna innovarla ed anche profondamente. Oggi in Italia abbiamo circa 40 mila aziende agricole ed allevamenti certificati. Questo risponde al numero di aziende che oggi potenzialmente ben accompagnate potrebbero praticare il metodo di produzione bio? Assolutamente no! Il bio in Italia ha una potenzialità enorme, anche al di là della sempre importante dinamica legata al sostegno garantito dalla politica agricola. Oggi però l'attuale modello di certificazione è diventato obiettivamente un ostacolo allo sviluppo del bio. La soluzione non è eliminare la certificazione, ma cambiarla profondamente. Dobbiamo quindi intervenire su diversi livelli considerando quello che si può già fare subito a legislazione vigente, quello che si potrebbe fare con modifiche molto semplici da portare ai regolamenti europei in essere e quelli che, più a lungo termine, richiedono una più ampia e grande riflessione affinchè diventi corpo integrante della legislazione che regola il bio.

AIAB è l'associazione dell'agricoltura biologica e vogliamo che chi si riconosca nel modello del bio abbia il diritto legittimo di fregiarsi del nome di produttore biologico e così anche i suoi prodotti. Non è come si certifica che può distinguere un pomodoro biologico dall'altro, la discriminante è se si certifica o meno.

Sulla base di questo ragionamento, che quindi poggia su alcuni pilastri come la semplificazione, il costo equo e le nuove forme di garanzia per allargare la base delle aziende che possono entrare nel sistema, abbiamo quindi lavorato:
Le nuove frontiere della certificazione

1) sulla riforma della certificazione di parte terza
2) sulla sperimentazione in Italia della certificazione di Gruppo e
3) dei Sistemi di Garanzia Partecipativi (SPG)

Per realizzare questo grande lavoro abbiamo fatto tavoli di consultazione coinvolgendo tutti gli attori interessati e fatto ricerca sul campo grazie al progetto “Le nuove frontiere della Certificazione” finanziato dal MIPAAF sui fondi del Piano nazionale per l'agricoltura biologica.

1.1. La certificazione di parte terza.

Il lavoro si è concentrato sulla semplificazione, il miglioramento dell'efficacia ed il costo equo, volendo rinnovare e rigenerare il sistema di certificazione di parte terza. Un lavoro che quindi parte dal presupposto che si possono operare dei sensibili miglioramenti del sistema di certificazione pur rimanendo nel quadro della legislazione vigente. Si tratta quindi di sburocratizzare, rendere più trasparente, ridare un ruolo fondamentale al tecnico ispettore e tarare su questo tassello fondamentale la determinazione dei costi di certificazione. Tutte cose che si possono fare SUBITO e per questo saremo implacabili nel richiedere atti normativi conseguenti che possono essere semplicemente previsti da un decreto Ministeriale.

Sessantamila visite ispettive ed oltre seimila campioni analizzati dagli Enti di certificazione italiani, sui circa cinquantamila operatori del settore sono numeri da capogiro se pensiamo che nello stesso tempo il numero totale delle ispezioni dei NAS e dell'ICQRF del MIPAAF su tutto l'agroalimentare italiano non arrivano a questi livelli. Il costo della certificazione per l'insieme degli operatori si aggira intorno ai 25 milioni di Euro, non sono pochi, dobbiamo pretendere che l'efficienza e l'efficacia di queste risorse siano aumentate considerevolmente non sofocando le aziende con un numero di adempimenti assolutamente insostenibili e spesso totalmente inutili al fine di garantire i consumatori e gli stessi produttori. MIPAAF, ACCREDIA, il sistema di verifica delle Regioni e delle Province autonome, sono un insieme di attori, che verificano gli Enti di certificazione, non indifferenti, ma oggi ci ritroviamo a chiedere un intervento urgente perché tutto questo complesso meccanismo, rischia di non essere più efficace.

1.2. La certificazione di gruppo

La certificazione di gruppo rimane all'interno della cosiddetta certificazione di parte terza. La certificazione di gruppo, può essere strumento di accompagnamento fondamentale alla nuova frontiera del biologico italiano. Dobbiamo andare oltre la conversione della singola azienda e cercare di convertire i territori. I Parchi italiani sono il luogo ideale per rafforzare queste esperienze di conversione territoriale. La certificazione di gruppo si propone come la modalità più adatta,
Le nuove frontiere della certificazione
efficace ed efficiente per garantire un sistema simile. L'Europa non ci concede di praticarla pur avendola autorizzata, da anni, nei Paesi Terzi. Con adeguati aggiustamenti, visto che la facciamo in Europa, la certificazione di gruppo è una grandissima opportunità e la sperimentazione fatta nel Parco del Cilento e Vallo di Diano (il primo Biodistretto d'Europa) e nel Parco della Maremma (grazie all'ottima collaborazione di FEDERPARCHI), ci confermano che si può fare. Lo stesso vale per quelle straordinarie esperienze che sono le cooperative di produttori che trasformano in maniera associata il proprio prodotto, come i frantoi sociali, le cooperative di castanicoltori, le cantine sociali e tante altre realtà, cui i produttori sono fortemente legati e tentano di aumentare il valore aggiunto delle proprie attività. Anche in questo caso la certificazione di gruppo potrà giocare un ruolo fondamentale. Oggi abbiamo un mondo di queste esperienze pronto ad entrare nel biologico, pronto a coinvolgere degli interi territori su una opportunità del genere. Per questi dobbiamo trovare della forme di certificazione più adatte di quelle che oggi abbiamo a disposizione. Noi vogliamo allargare il numero di operatori e di superfici convertiti al biologico, ma dobbiamo trovare anche gli strumenti di certificazione oltre che di politica agraria utili a questo scopo e la certificazione di gruppo sicuramente è uno di questi.

1.3. I sistemi partecipativi di garanzia

La sperimentazione degli SPG sono stata la parte più innovativa del lavoro. I Sistemi Partecipativi di Garanzia sono un modello di certificazione, non basato sulla valutazione di parte terza, ma sulla partecipazione attiva di produttori e consumatori, praticato in giro per il mondo con indubbi successi. È la dimostrazione lampante che il bio ha la certificazione nel suo DNA, ma allo stesso tempo si dà modelli organizzativi diversi ed adattati alle reali necessità. In Italia ed in Europa questo modello di certificazione potrebbe avere un ruolo fondamentale per accompagnare quelle migliaia di aziende che oggi praticano o vogliono praticare il modello, ma che il sistema di certificazione esclude. Purtroppo questo fenomeno è in crescita ed i numeri del 2009 ci confermano che le piccole aziende vengono espulse dal sistema. L'Italia ha una media aziendale di circa 6 ha, se escludiamo le piccole realtà, significa automaticamente precludere ad una parte essenziale delle aziende italiane di entrare nel bio. Le stesse aziende che hanno un valore essenziale per il nostro paesaggio, per la difesa della biodiversità e del territorio ed hanno il loro sbocco commerciale esclusivamente sul mercato locale. Anche in questo caso le sperimentazioni fatte a Roma ed a Genova hanno dato risultati incoraggianti che ci obbligano a perseguire su questo strada.
2. CERTIFICAZIONE PARTE TERZA

2.1 Linea guida per la semplificazione burocratica

Introduzione

La presente linea guida nasce dall’esigenza di rivedere il sistema di certificazione dei prodotti da agricoltura biologica cercando di risolverne alcuni appesantimenti burocratici venutisi a stratificarsi negli anni. Numerosi sono ancora i passi importanti da compiere per evitare che la certificazione dei prodotti da agricoltura biologica finisca per essere solo mera burocrazia.

In altre parole, si chiede se i controlli effettuati presso le aziende agricole sono veramente efficaci, pur essendo attualmente basati principalmente sul controllo di registri ed altri incartamenti e poco attenti al metodo di produzione messo in atto dagli operatori controllati. Controlli che spesso lasciano insoddisfatti e delusi i produttori che, dal canto loro, ricevono un controllo volto a verificare essenzialmente quella parte del proprio lavoro, seppur importante e necessario ai fini della tracciabilità, che spesso per loro costituisce solo un fastidioso aggravio.

Inoltre molto spesso l’operatore si trova costretto a produrre tante copie della documentazione quanti sono gli enti con i quali intrattiene una qualsiasi relazione lavorativa (CAA, organi di vigilanza, studi di consulenza, pubbliche amministrazioni, ecc.). Paradossale è poi la situazione in cui lo stesso operatore è obbligato a registrare le stesse informazioni su moduli differenti. Tale situazione è frequentissima nel mondo dell’agricoltura biologica, per il quale è prevista una serie di documenti (registri, piano di gestione, ecc.) che l’operatore deve produrre per poter ottenere la certificazione. Documenti che spesso contengono informazioni già registrate su altra modulistica già presente in azienda.

È dunque fortemente auspicabile un’analisi critica dell’attuale sistema e una revisione che ne risolva gli attuali appesantimenti burocratici. L’esperienza accumulata in questi anni nelle modalità di controllo di parte terza delle produzioni biologiche rischiano di perdere di vista il vero obiettivo della certificazione che è quello di fornire attendibili garanzie.

2.2 Scopo

Lo scopo della presente linea guida è quello di ridurre gli adempimenti burocratici ai quali devono far fronte i produttori, garantendo un livello di garanzia almeno pari a quello attualmente assicurato dalle certificazioni di parte terza. Non si vuole eliminare la documentazione prevista obbligatoriamente per legge, ma solo le duplicazioni di documenti prodotti per enti diversi ma che fondamentalmente hanno lo stesso obiettivo e/o contenuto. La ridondanza delle informazioni non
Le nuove frontiere della certificazione

agevola il produttore, non aumenta la sicurezza del prodotto e non assicura una migliore gestione delle produzioni, da un lato, e del controllo e certificazione dall’altro.

2.3 Campo di applicazione

La presente linea guida riguarda l’intero processo di certificazione, in particolare si applica a tutti quei passaggi che si verificano tra l’operatore e le organizzazioni coinvolte nella vigilanza sulle produzioni da agricoltura biologica (Autorità competenti ed Organismi di Controllo), dal primo contatto dell’operatore, sino all’emissione dei certificati di conformità.

In particolare verranno fatte delle proposte per snellire le seguenti fasi dell’iter di certificazione:

1. Ingresso nel sistema di controllo;
2. Visita di sorveglianza (a regime);

2.4 Riferimenti normativi

- Reg. CE 834/07 e successive modifiche ed integrazioni
- D.L.vo N. 220/95
- Norma UNI-EN 45011
- DPR n. 503/99 (fascicolo aziendale)
- Regolamenti 820/97 e 1760/2000 (BDN)

2.5 Definizioni

Termini e definizioni (come da Regolamento Tecnico Rev.02).

<table>
<thead>
<tr>
<th>CAA</th>
<th>I Centri di Assistenza Agricola (CAA) sono soggetti privati ai quali AGEA delega compiti di istruttoria dei fascicoli aziendali delle imprese agricole, oltre che di gestione delle domande che le medesime aziende presentano, a vario titolo, per l’accesso a specifiche misure di sostegno comunitario all’agricoltura.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>FASCICOLO AZIENDALE</td>
<td>L’elemento che all’interno del SIAN è preposto alla raccolta e condivisione delle informazioni strutturali e durevoli relativo a ciascuna azienda agricola è il fascicolo aziendale. Nell’ottica di fornire una struttura organica e coerente delle informazioni proprie di una azienda agricola, il legislatore, nel DPR 503/99 e nel Decreto legislativo 99/2004, ha infatti individuato il modello tecnico-organizzativo di riferimento costituito dal fascicolo aziendale. Il fascicolo aziendale rappresenta un contenitore omogeneo, aggregato e certificato di informazioni che caratterizzano l’azienda agricola, sulla base anche di quanto stabilito dal DPR 503/99. (<a href="http://www.sin.it/">http://www.sin.it/</a>)</td>
</tr>
<tr>
<td>Termo</td>
<td>Definizione</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------------------------------</td>
<td>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>BDN</td>
<td>Banca Dati Nazionale</td>
</tr>
<tr>
<td>ATTESTATO DI IDONEITÀ AZIENDALE</td>
<td>documento previsto dallo schema di certificazione Reg. CE 834/2007, che attesta l’inserimento dell’azienda nel sistema di controllo, per la specifica attività notificata.</td>
</tr>
<tr>
<td>AZIENDA IDONEA</td>
<td>azienda che soddisfa i requisiti stabiliti dallo schema di certificazione prescelto.</td>
</tr>
<tr>
<td>AZIENDA NON IDONEA</td>
<td>azienda che non soddisfa i requisiti stabiliti dallo schema di certificazione prescelto.</td>
</tr>
<tr>
<td>AZIONE CORRETTIVA</td>
<td>azione intrapresa per eliminare le cause di esistenti non conformità o altre situazioni indesiderate al fine di prevenirne il ripetersi.</td>
</tr>
<tr>
<td>AZIONE PREVENTIVA</td>
<td>azione intrapresa per eliminare le cause di potenziali non conformità o altre situazioni indesiderate al fine di prevenirne il ripetersi.</td>
</tr>
<tr>
<td>CAMPIONE</td>
<td>quantità di materiale da campionare, appartenente al medesimo appezzamento o partita, suddivisa in almeno tre aliquote simili tra loro di quantità minima sufficiente alla determinazione analitica prevista.</td>
</tr>
<tr>
<td>CERTIFICATO DI CONFORMITÀ</td>
<td>documento che attesta l’inserimento dell’Operatore nel sistema di controllo per la specifica attività soggetta a certificazione, e che contiene l’elenco dei prodotti certificati per i quali l’Operatore può rilasciare indicazioni o dichiarazioni di conformità. Il documento rappresenta la licenza concessa dall’OdC all’Operatore.</td>
</tr>
<tr>
<td>CERTIFICATO DI CONTROLLO PER L’IMPORTAZIONE</td>
<td>documento previsto per lo schema di certificazione Reg. CE 834/2007, che attesta che un quantitativo definito di prodotto, oggetto di una spedizione da un paese terzo verso la Comunità Europea o da un paese della Comunità Europea verso la Confederazione Svizzera, è stato ottenuto conformemente alle norme vigenti sull’agricoltura biologica</td>
</tr>
<tr>
<td>CERTIFICATO DI TRASAZIONE o DI PARTITA</td>
<td>documento previsto per lo schema di certificazione Reg. CE 834/2007, che attesta che un quantitativo definito di prodotto, soggetto a transazione commerciale, è stato ottenuto conformemente alle norme vigenti sull’agricoltura biologica</td>
</tr>
<tr>
<td>CERTIFICATO</td>
<td>documento, basato su una decisione presa a seguito del riesame delle attività di verifica, attestante che l’adempimento di specifici requisiti sono stati dimostrati.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
2.6 Casi pratici

2.7 Richiesta di ingresso nel sistema di controllo

Sistema attuale
Nel sistema vigente l’operatore che intende condurre la sua azienda con metodo biologico deve compilare in originale il modulo ministeriale di Notifica in triplice copia, da inviare (con raccomandata con avviso di ricevimento o consegna brevi mano) a:
una copia all’Autorità Competente per territorio (allegando marca da bollo e una copia del documento valido ai fini del riconoscimento del titolare dell’azienda):
una copia all’Organismo di Controllo prescelto;
una copia va archiviata in azienda con allegata l’evidenza dell’invio all’Autorità Competente e all’Organismo di Controllo prescelto.
Nella fase di ingresso nel sistema di controllo, l’operatore deve inviare all’Organismo di Controllo almeno i seguenti documenti:

- Documentazione generale valida per tutte i tipi di azienda:
  - Evidenza dell’invio della Notifica all’Autorità competente;
  - Statuto e Atto Costitutivo per le forme giuridiche non individuali;
  - Copia del certificato di attribuzione del numero di partita IVA;
  - Certificato Iscrizione Camera di Commercio Industria ed Artigianato;
  - Copia documento di riconoscimento del titolare dell’azienda.
- Documentazione prevista per le aziende di Produzione Vegetale:
  - Visure e planimetrie catastali;
  - Titoli di possesso (copia) o Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà;
  - PAP - Programma Annuale di Produzione;
  - Piano di Conversione.
- Documentazione prevista per le aziende di Produzione Zootecnica
  - Planimetrie dei locali di stabulazione, allevamento, mungitura, etc.;
  - Programma Annuale di Produzione;
  - Modello Piano di utilizzo delle deiezioni e Piano di gestione dell’allevamento;
  - Consistenza di stalla completa dei dati identificativi dei capi (es. Registri di Stalla);
  - Copia Autorizzazione Sanitaria.
- Documentazione prevista per le aziende di Preparazione Alimentare
  - Planimetria delle strutture di preparazione;
  - Programma Annuale delle Preparazioni;
Le nuove frontiere della certificazione

- Copia Autorizzazione Sanitaria;
- Copia manuale di autocontrollo HACCP;
- Ricetta di preparazione per ogni singola referenza;
- Eventuali contratti di Preparazione Prodotti in Conto Terzi.

Questi appena elencati sono i documenti richiesti da tutti gli Organismi di Controllo. Rimane ferma la possibilità, per ognuno di essi, di chiedere documentazione integrativa o prodotta o registrata su modulistica propria dell'Organismo di Controllo.

Proposta di revisione

Tutte le aziende impegnate nella produzione di beni alimentari che presentano domande di contributo e/o dichiarazioni varie alla Pubblica Amministrazione sono inserite nell’Anagrafica Aziendale (una sorta di albo delle aziende di produzione) gestita dai CAA - Centri di Assistenza Agricola. I CAA sono nati proprio con lo scopo di ridurre gli adempimenti per gli agricoltori, fornendo loro assistenza e consulenza in tutti i procedimenti amministrativi e, inoltre, archiviano il Fascicolo Aziendale, cioè il “contenitore omogeneo, aggregato e certificato di informazioni che caratterizzano l’azienda agricola, sulla base anche di quanto stabilito dal DPR 503/99” (fonte www.sin.it).

Il fascicolo aziendale contiene tra gli altri documenti, molte informazioni utili al Sistema di Controllo e in particolare:

a) dati anagrafici;
b) ubicazione dell’azienda e delle unità di produzione;
c) legale rappresentante e sede legale;
d) dati di produzione, trasformazione e commercializzazione;
e) consistenza zootecnica complessiva dell’azienda e delle singole unità;
f) consistenza territoriale, titolo di conduzione e individuazione catastale, ove esistente, degli immobili, comprensiva dei dati aerofotogrammetrici, cartografici e del telerilevamento in possesso dell’amministrazione;
g) risultanze dei controlli amministrativi, ivi compresi i controlli preventivi integrati basati sull’impiego del telerilevamento (da aereo e satellite) ed i sopralluoghi presso le aziende, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, eseguiti dall’amministrazione;
h) dati relativi a fatti ed atti giuridici intervenuti relativi all’azienda, quali contratti e successioni, risultanti all’amministrazione;
i) dati relativi all’iscrizione al registro del naviglio-peschereccio;
l) impianti acquicoli per la produzione ittica;
Le nuove frontiere della certificazione

La quasi totalità delle aziende italiane sono censite dai CAA che ne inseriscono i dati sul SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

Per quanto riguarda le aziende zootecniche, inoltre, la consistenza e le movimentazioni in entrata e in uscita delle specie bovine (ma anche ovine, caprine e suine) possono essere desunte dalla BDN – Banca Dati Nazionale. Tale banca dati, gestita dall’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise (IZSAM), contiene le informazioni necessarie per la verifica dei movimenti dei bovini consentendone la tracciabilità dei capi.

Tenuto conto di ciò, e tenuto conto del fatto che tutti i dati contenuti nel modulo di notifica sono contenuti anche nel Fascicolo Aziendale o nella BDN, la compilazione della Notifica di inizio attività con metodo biologico potrebbe essere sostituita da una semplice dichiarazione da parte dell’operatore di uniformarsi al metodo di produzione biologico.

Il modulo di tale dichiarazione dovrebbe essere direttamente gestibile dal singolo operatore che ha fatto richiesta al Sian (o al sistema informativo regionale, se presente) delle credenziali di accesso al proprio fascicolo aziendale. Una volta compilato il modulo di dichiarazione e firmato con firma digitale, l’operatore lo invia telematicamente con posta certificata, o in alternativa il modulo viene inviato dal CAA per conto dell’operatore per posta elettronica certificata.

La scelta dell’Organismo di Controllo dal quale farsi certificare potrebbe poi semplicemente consistere in un’autorizzazione da parte dell’operatore stesso all’accesso al fascicolo aziendale. Accedendo al Fascicolo Aziendale e alla BDN dell’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise (IZSAM), l’Organismo di Controllo può reperire tutte le informazioni relative all’azienda, necessarie per procedere all’inserimento dell’azienda stessa nel sistema di controllo.

Inoltre, molta della documentazione sopra elencata può essere facilmente reperita dall’Organismo di Controllo attingendo dalle banche dati pubblicante su internet (Camera di Commercio, Agenzia del Territorio). Questa operazione, seppur, a prima vista, potrebbe sembrare un appesantimento del lavoro svolto dall’Organismo di controllo che si troverebbe a dover raccogliere tutti i documenti dell’operatore, ha un considerevole vantaggio per il fatto che difficilmente l’operatore invia in modo completo e in un’unica soluzione tutti i documenti necessari alla costituzione dell’archivio dell’Organismo di Controllo. Ciò comporta l’invio di richieste e solleciti da parte dell’Organismo di Controllo stesso, fino al completamento della documentazione richiesta in archivio. Inoltre, accedendo direttamente ai documenti, l’Organismo di Controllo può più facilmente tenere aggiornato il proprio archivio.

Infine non è da sottovalutare la possibilità, per l’Organismo di controllo, di accedere ad alcune informazioni relative all’azienda, non specifiche del biologico, ma già validate dai CAA utili alle attività di controllo.
Tali informazioni potrebbero essere facilmente consultate senza la necessità di doverne conservare una copia cartacea presso l’Organismo di Controllo.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Documentazione generale valida per tutte i tipi di azienda</th>
<th>Proposta di AIAB</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Documento</strong></td>
<td><strong>Operatore</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Notifica</td>
<td>Invio telematico tramite il fascicolo aziendale.</td>
</tr>
<tr>
<td>Statuto e Atto Costitutivo per le forme giuridiche non individuali;</td>
<td>Da inviare all’ OdC</td>
</tr>
<tr>
<td>Copia del certificato di attribuzione del numero di partita IVA;</td>
<td>Verifica da parte dell’OdC sulla banca dati agenzia delle entrate.</td>
</tr>
<tr>
<td>Certificato Iscrizione Camera di Commercio Industria ed Artigianato;</td>
<td>Verifica da parte dell’OdC sulla banca dati della camera di commercio.</td>
</tr>
<tr>
<td>Copia documento di riconoscimento del titolare dell’azienda.</td>
<td>Da inviare all’ OdC</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Documentazione prevista per le aziende di Produzione Vegetale:**

<table>
<thead>
<tr>
<th><strong>Visure e planimetrie catastali;</strong></th>
<th><strong>Da non inviare</strong></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Acquisizione da parte presso la banca dati dell’agenzia delle entrate (SISTER)</strong></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th><strong>Titoli di possesso (copia) o Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà</strong></th>
<th><strong>Da non inviare</strong></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>La documentazione viene già acquisita e archiviata presso il CAA di riferimento dell’azienda. Verifica da parte dell’ OdC sulla banca dati del SIAN (fascicolo aziendale)</strong></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th><strong>PAP - Programma Annuale di Produzione</strong></th>
<th><strong>Da non inviare</strong></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Spostare la data di controllo al 15 maggio di ogni anno per le produzioni arboree. Per le produzioni erbacee</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Piano di Conversione</td>
<td>Da inviare contestualmente alla notifica. Il piano di conversione dovrebbe essere già presente nel piano di gestione aziendale (Reg. (CE) n. 889/2008, articoli 63, 64).</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------------------------------------</td>
<td>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Documentazione prevista per le aziende di Produzione Zootecnica</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Planimetrie dei locali di stabulazione, allevamento, mungitura, etc.</td>
<td>Da inviare contestualmente alla notifica.</td>
</tr>
<tr>
<td>Programma Annuale di Produzione</td>
<td>Da non inviare</td>
</tr>
<tr>
<td>Modello Piano di utilizzo delle deiezioni e Piano di gestione dell’allevamento</td>
<td>Da inviare contestualmente alla notifica.</td>
</tr>
<tr>
<td>Consistenza di stalla completa dei dati identificativi dei capi (es. Registri di Stalla)</td>
<td>Verifica da parte dell’OdC sulla banca dati dell’anagrafe zootecnica (BDN). Per le specie ovine e suine rendere obbligatorio l’inserimento delle singole marche auricolari.</td>
</tr>
<tr>
<td>Copia Autorizzazione Sanitaria</td>
<td>Verifica da parte dell’OdC sulla banca dati dell’anagrafe zootecnica (BDN). Per le specie ovine e suine rendere obbligatorio l’inserimento delle singole marche auricolari.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Da inviare contestualmente alla notifica per le aziende di produzione di latte (Reg. CE 852/04 e 853/04).</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Le nuove frontiere della certificazione

<table>
<thead>
<tr>
<th>Documentazione prevista per le aziende di Preparazione Alimentare</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Planimetria delle strutture di preparazione</td>
</tr>
<tr>
<td>Programma Annuale delle Preparazioni</td>
</tr>
<tr>
<td>Copia Autorizzazione Sanitaria</td>
</tr>
<tr>
<td>Copia manuale di autocontrollo HACCP</td>
</tr>
<tr>
<td>Ricetta di preparazione per ogni singola referenza</td>
</tr>
<tr>
<td>Eventuali contratti di Preparazione Prodotti in Conto Terzi</td>
</tr>
</tbody>
</table>

2.8 Sistema di sorveglianza (a regime)

2.9 Sistema attuale

Annualmente ogni azienda di produzione vegetale e zootecnica deve inviare entro il 31 gennaio al proprio Organismo di Controllo il modulo PAP – piano annuale di produzione valido per l’anno in corso, che contiene, nel caso delle aziende di produzione vegetale, l’elenco delle colture programmate per l’anno in corso e le rispettive previsioni di produzione, mentre nel caso delle aziende zootecniche, le consistenze animali e le previsioni produttive.

2.10 Proposta di revisione

Le informazioni relative alle aziende di produzione vegetale sono contenute nel piano colturale presente nel fascicolo aziendale e compilato ogni anno ai fini della richiesta del premio unico PAC o misure del PSR entro il 15 di maggio.

Mentre la consistenza di stalla aggiornata con un limite massimo di 7 giorni, è presente sulla BDN dell’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise (IZSAM).

Dunque, la sostituzione dell’ invio del PAP Vegetale e Zootecnico con la consultazione dei dati presenti sul Fascicolo Aziendale e sulla BDN non solo evita la duplicazione delle dichiarazioni relative alla produzione, ma consente anche agli Organismi di Controllo di avere sempre a disposizione la situazione aggiornata dell’azienda.
Per quanto riguarda le aziende di Preparazione Alimentare, purtroppo al momento non esiste un sistema di raccolta delle informazioni relative alla previsione produttiva tranne che per le aziende vitivinicole e per le aziende olivicole.
Per questa tipologia di aziende non si è quindi in grado di proporre delle azioni di semplificazione burocratica.
Di seguito una tabella riassuntiva circa la semplificazione burocratica che si può mettere in atto in fase di mantenimento nel sistema di controllo:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Stato attuale: documenti da inviare insieme alla Notifica</th>
<th>Proposta di AIAB</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Documentazione generale valida per tutte i tipi di azienda</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Documento</td>
<td>Operatore</td>
</tr>
<tr>
<td>Notifica di variazione</td>
<td>Invio telematico tramite il fascicolo aziendale.</td>
</tr>
<tr>
<td>Documentazione prevista per le aziende di Produzione Vegetale:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PAP - Programma Annuale di Produzione</td>
<td>Da non inviare</td>
</tr>
<tr>
<td>Piano di Conversione</td>
<td>Da inviare contestualmente alla notifica. Il piano di conversione dovrebbe essere già presente nel piano di gestione aziendale (Reg. (CE) n. 889/2008, articoli 63, 64).</td>
</tr>
<tr>
<td>Documentazione prevista per le aziende di Produzione Zootecnica</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Programma Annuale di Produzione</td>
<td>Da non inviare</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Le nuove frontiere della certificazione

<table>
<thead>
<tr>
<th>Modello Piano di utilizzo delle deiezioni e Piano di gestione dell’allevamento</th>
<th>Da inviare contestualmente alla notifica di variazione/entro 30 giorni dalla decorrenza delle stesse.</th>
<th>obbligatorio l’inserimento delle singole marche auricolari.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Consistenza di stalla completa dei dati identificativi dei capi (es. Registri di Stalla)</td>
<td>Verifica da parte dell’OdC sulla banca dati dell’anagrafe zootecnica (BDN). Per le specie ovine e suine rendere obbligatorio l’inserimento delle singole marche auricolari.</td>
<td>---</td>
</tr>
</tbody>
</table>

2.11 Richiesta ed emissione dei certificati di conformità.

2.12 Sistema attuale

Attualmente in Italia gli Organismi di Controllo utilizzano due modalità di emissione dei certificati:

- primo e più vecchio, prevede l’emissione del Certificato di lotto o partita a transazione avvenuta.
- secondo, di più recente introduzione, è un sistema basato sulla concessione della “licenza” e quindi sull’emissione di un Certificato di Conformità (licenza) L’azienda in possesso del certificato di conformità, emette autonomamente i documenti di accompagnamento di prodotto biologico che vengono successivamente validati dall’Organismo di Controllo e inseriti on-line nelle banche dati degli Organismi di controllo stessi.

2.13 Proposta di revisione

Si auspica il passaggio di tutti gli Organismi di Controllo al sistema basato sulla licenza e l’istituzione di una banca dati nazionale nella quale far confluire tutti i dati relative alle transazioni di prodotto biologico e i relativi certificati di conformità.

La stessa banca dati dovrebbe contenere anche le sanzioni emesse, dando la possibilità ai vari clienti e fornitori dell’azienda di verificare la conformità di un’azienda e quindi la sua qualifica.
2.14 Schema di certificazione

- Acquisisce le credenziali di accesso o delega un CAA.
- I dati aziendali sono inseriti nel fascicolo aziendale dai CAA o dal singolo agricoltore e vengono inviati all’OdC proscritto
- Istruttoria documentale
  - Visita in campo e inserimento dell’azienda nel sistema di controllo in caso di istruttoria positiva
- Gestione dei dati
- Controllo dei dati (certificati di conformità, sanzioni emesse. Possibilità ai vari clienti e fornitori dell’azienda di verificare la conformità di un’azienda e quindi la sua qualifica in tempo reale.)
3. LINEA GUIDA PER DEFINIZIONE DELLA TARIFFA MINIMA

3.1 Introduzione

Il quadro italiano degli Organismi di Controllo è alquanto variegato. Ad oggi sono diversi gli enti riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Sulla qualità del lavoro da loro svolto, oltre all'ente di accreditamento Accredia, sono in diversi ad indagare: ICQ, Regioni, ma anche il Ministero, il Nucleo Anti Sofisticazione, Guardia di Finanza si danno un gran da fare per "controllare i controllori".

Ciò che sfugge alla loro attenzione è la politica di prezzo messa in atto dai singoli Organismi di Controllo che sembrano, in alcuni casi, fissare l'importo della quota di controllo senza tenere in giusta considerazione la mole di lavoro che sta dietro ad una certificazione e la giusta retribuzione di un lavoro di qualità.

Alle volte si ha l'impressione che gli Organismi di Controllo si facciano una guerra al ribasso delle tariffe di controllo con il solo scopo di accaparrarsi il maggior numero di clienti. Comportamento questo che non può che andare a discapito della bontà dei controlli svolti e della giusta retribuzione di chi svolge un ruolo di pubblico ufficiale. Il Tecnico Controllore, spesso, infatti, si vede riconoscere un compenso inadeguato alla professionalità e alla competenza messe in campo e al tempo impiegato per svolgere il lavoro di verifica.

3.2 Scopo

Lo scopo della presente linea guida è quello di individuare dei parametri per il calcolo della tariffa annuale dovuta dalle singole aziende per il servizio di controllo e certificazione. I parametri di calcolo dovranno essere in grado di quantificare anche in modo approssimativo, ma equamente, una tariffa base.

L'organismo di controllo potrà comunque aumentare o diminuire tale tariffa in base alla politica di prezzo che vuole applicare ad una particolare azienda e, comunque, sfruttato il suo vantaggio competitivo rispetto agli altri Organismi di Controllo.

3.3 Campo di applicazione

La presente linea guida si applica alla definizione della tariffa di controllo delle aziende di produzione vegetali, zootecniche e di trasformazione,

3.4 Riferimenti normativi

- Reg. CE 834/07 e successive modifiche ed integrazioni
- D.L.vo N. 220/95
- Norma UNI-EN 45011
Le nuove frontiere della certificazione

3.5 Situazione attuale

Generalmente la tariffa è composta da una quota fissa o forfetaria e una quota variabile. La quota fissa è prevista a parziale copertura dei costi fissi sostenuti dall’Organismo di Controllo, quali ad esempio costo del personale, costi della gestione documentale ecc. La quota variabile è proporzionale alla complessità aziendale in termini di attività svolte e fatturato. Per le aziende di trasformazione, il più delle volte tale quota viene calcolata applicando una percentuale sul fatturato aziendale. Questo criterio di calcolo potrebbe essere confuso con una royalty (in quanto molto simile nel metodo di definizione) e, pertanto, dare l’impressione dell’esistenza di un rapporto commerciale tra gli attori (Organismo di Controllo e azienda). Cosa questa, che di fatto và a collidere con le norme della 45011 sulla imparzialità e terzietà.

3.6 Proposta di revisione

La quota fissa dovrebbe basarsi su una tariffa forfetaria che comprende i costi essenziali di gestione della pratica (spese di segreteria, emissione del certificato, comunicazioni con il cliente, ecc.) e sarà determinata dalla tipologia di aziende:
- Produzione agricola;
- Attività vivaistica;
-Produzione zootecnica;
- Attività apistica (senza attività agricola);
- Preparazione, condizionamento, magazzinaggio, distribuzione e commercializzazione;
- Industrie mangimistiche;

Per ogni servizio erogato sarebbe utile stabilire il costo della giornata/uomo e le rispettive giornate lavorative necessarie per effettuare quel lavoro.

Per giornata/uomo si intende l’unità di misura utilizzata per calcolare il prezzo del servizio erogato dagli uffici in termini di tempo necessario a realizzare un determinato servizio.

La quota variabile dovrebbe basarsi principalmente sui seguenti fattori:
- numero di attività svolte;
- dimensioni aziendali in termini di superficie o unità di produzione;
- consistenza zootecnica (solo per le aziende zootecniche);

In base alla complessità aziendale, la tariffa variabile potrà essere incrementata proporzionalmente alle giornate/uomo necessarie all’erogazione del servizio.

I fattori che possono incrementare la quota variabile sono ad esempio:
Le nuove frontiere della certificazione

- Complicazioni logistiche riguardanti più sedi o luoghi dove si svolge l’attività (es. più unità di lavorazione molto lontani tra di loro);
- Aziende con processi molto complessi;
- Processi di produzione scarsamente informatizzati per quanto riguarda la tracciabilità;
- Aziende con non conformità reiterate e con segnalazioni, reclami da parti interessate o degli organi di controllo clienti dell’organizzazione;
- Aspetti ambientali indiretti che necessitano dell’incremento del tempo di audit;

Qualora siano giustificati minori costi relativi all’attività di controllo, potranno essere previsti degli sconti. I fattori che posso determinare degli sconti sono ad esempio:
- Prodotti/Processi a basso o nessun rischio (vedi tabelle RT16 per le attribuzioni delle classi di rischio);
- Siti molto piccoli sia per numero di personale sia per attività svolte;
- Maturità del sistema di gestione in quanto certificato da uno o più cicli senza subire delle sanzioni;
- Audit combinato di un sistema integrato di due o più sistemi di gestione integrabili;
- Possibilità di valutare la conformità attraverso un buon sistema informatizzato disponibile presso l’organizzazione;

Nel calcolo dalla quota variabile i fattori di incremento possono essere compensati o meno da fattori di riduzione.
4. LINEA GUIDA PER PASSAGGIO QUALITATIVO DA FIGURA DEL TECNICO ISPETTORE A TECNICO VALUTATORE

4.1 Introduzione

Mentre i produttori sono cresciuti in numero e qualità nello stesso tempo non si è formata una classe di tecnici che conoscono il modello che l’agricoltura biologica rappresenta e siano in grado di innovare il proprio lavoro così come invece fanno i produttori. Più precisamente si ritiene che l’elevato numero di ottimi tecnici veramente esperti in agricoltura biologica che era disponibile all’inizio degli anni ‘90, non siano cresciuti significativamente di numero, con il contributo delle nuove generazioni di laureati nelle discipline agrarie e veterinarie.

Ciò non perché non vi siano gli spazi, la capacità e la volontà dei singoli, ma evidentemente perché il “mercato professionale” del settore non ha dato questa possibilità, ovvero molti tecnici non hanno ritenuto necessario formarsi ed investire nella propria formazione.

4.2 Scopo

Poiché la criticità del sistema che noi denunciamo fonda le sue basi nell’involuzione del processo di valutazione che è diventato a poco a poco solo processo di controllo, sosteniamo come sia urgente un cambiamento del sistema di certificazione che deve tornare ad essere un vero Sistema di Valutazione Globale.

4.3 Campo di applicazione

Reticuzione ed inquadramento corpo tecnico OdC

4.4 Riferimenti normativi

- Reg. CE 834/07 e successive modifiche ed integrazioni
- Norma UNI-EN 45011
- RT 17

4.5 Situazione attuale

Il tecnico viene valutato idoneo all’interno dell’OdC per il quale lavorerà, i corsi di formazione sono interni e non prevedono valutazione terza dei tecnici.

Il titolo di studio deve essere attinente all’ambito lavorativo, ma non si richiedono corsi di aggiornamento annuali, di tipo tecnico.

La valutazione interna e di solito fatta con un sistema a crediti e debiti che comprende assieme a
Le nuove frontiere della certificazione

obbligatori incontri annuali (1 o 2), anche la risoluzione di quiz (non nella totalità degli OdC) e il rispetto della tempistica del piano visite, ovviamente essendo addendi molto diversi tra loro ed intercompensabili in un sistema crediti/debiti si permette una grande elasticità. Non c’è omogeneità nel modo di retribuire i tecnici (a visita, ad ora, a giornata) e la quasi totalità dei tecnici lavora in libera professione per l’ODC e solo per pochi è un lavoro a tempo pieno. Attualmente l’ICQ che ha lo scopo di controllare gli OdC, richiede il cv del tecnico ogni anno aggiornato, ma non lo valuta!!

4.6 Proposte di revisione AIAB

Rifacendoci alla recente comunicazione ministeriale che ribadisce l’impossibilità da parte dei tecnici che lavorano come ispettori degli OdC, di svolgere attività di consulenza e promozione in alcuna delle aziende biologiche controllate dall’OdC per il quale svolgono attività di controllo. Questo chiaro riferimento a quelle che devono essere le caratteristiche di un tecnico come già previste nel RT 17 del SINCERT, agevolava il percorso che porta da ispettore a valutatore. Il tecnico valutatore è una figura professionale importante, che inquadra le responsabilità reali del tecnico durante la vita ispettiva e consci di questa responsabilità, non solo di assenso e dissenso ma di lavoro professionale vero e proprio.

Il costo del tecnico e la sua professionalità sono alla base della riuscita e valorizzazione dei sistemi certificativi.

4.7 Albo professionale

dei valutatori, obbligatorio che comprende tutti i tecnici operanti nel sistema di controllo con regole precise come:

- Formazione obbligatoria almeno 2 corsi di aggiornamento l’anno
- Esperienze di affiancamento con colleghi di zone geografiche diverse
- Equa retribuzione parificata

Questo albo darebbe la possibilità agli OdC di avvalersi di tecnici iscritti accettando le medesime regole di contratto e avvalendosi di tecnici aventi caratteristiche uniformi.

4.8 Tariffa minima oraria

Considerando l’attuale situazione e affrontando l’argomento all’interno del gruppo di lavoro, si sono evidenziate alcune particolarità importanti: gli OdC che pagano i loro tecnici con una tariffa oraria e riconoscono in qualche misura anche altre spese sostenute dal tecnico (km, autostrada, vitto, ecc…) hanno un turnover dei tecnici molto...
più basso rispetto agli OdC che pagano i loro tecnici a visita; inoltre nel primo caso i tecnici sono più spesso professionisti che svolgono come prima attività quella di tecnico controllore, nell’altro caso l’attività di tecnico è di solito secondaria ad un lavoro principale.

In considerazione di ciò abbiamo ipotizzato la possibilità di fissare una cifra minima oraria ed a visita sotto la quale decade sia il riconoscimento professionale sia la possibilità da parte del tecnico di poter svolgere questa professione in modo appagante professionalmente ed economicamente. Facendo una media ipotizziamo una tariffa oraria non inferiore 30 euro e una cifra a visita non inferiore alle 70 euro.

Consideriamo comunque importante anche in sede di controllo sugli OdC da parte degli organismi preposti, una particolare attenzione alla grado di retribuzione dei tecnici, soggetti indispensabili per un sistema di qualità.
5. LINEA GUIDA PER FACILITARE PICCOLI PRODUTTORI E LA CERTIFICAZIONE DI PARTE TERZA

5.1 Introduzione

La realtà agricola Italiana è particolarmente caratterizzata dalla presenza, su tutto il territorio nazionale, di piccole e piccolissime aziende agricole a conduzione familiare.
Tali aziende, seppur piccole, svolgono un importantissimo ruolo sociale, culturale e di presidio del territorio. Sono inoltre spesso attivissime nel contatto con i consumatori, in quanto spesso riescono a produrre una quantità di prodotto che eccede il fabbisogno familiare. I piccoli produttori si impegnano sempre più nella vendita diretta e animano i mercatini rionali anche nelle grandi città (i “farmer’s market” sono sempre più diffusi nel territorio nazionale e graditissimi ai consumatori).
Questo enorme patrimonio sociale rischia, se non sostenuto nel modo giusto, di non riuscire a confrontarsi con la concorrenza delle grandi aziende di produzione e con la grande distribuzione organizzata. Il fatto di non riuscire a garantire la produzione di prodotti fuori stagione, di disporre di prodotti che potrebbero non avere tutti la stessa categoria/calibro, di non disporre di un’ampia varietà di prodotti sembrerebbe collocare questi piccoli produttori in una posizione nettamente svantaggiata rispetto ai propri concorrenti.
Inoltre, spesso i piccoli produttori che hanno provato ad ampliare i propri mercati attraverso la GDO si sono trovati a vedersi riconosciuti dei compensi che a stento andavano a coprire i costi di produzione, o a dover pagare ingenti somme per poter accedere a quel mercato, dovendo necessariamente passare attraverso l’intermediazione di un commerciale che aveva come unico obiettivo quello di andare al ribasso sui costi, garantendo comunque la qualità del prodotto. Molti piccoli produttori sono stati così strozzati da questa politica della GDO.
Se a questo si aggiungono le ultime disposizioni della Politica Agricola Comunitaria, messe in atto dall’Unione Europea che escludono i piccoli produttori dalla possibilità di accedere ai fondi pubblici di finanziamento, si capisce l’urgenza di darsi da fare per proteggere questi piccoli produttori ma grandi custodi di biodiversità, valori sociali, culturali, sociali ed economici.
E’ oggi indispensabile lavorare per un mercato a filiera corta che promuova forme di aggregazione e collaborazione fra piccoli produttori. Ci sono ormai diverse esperienze di produttori che hanno unito le forze per poter meglio rispondere alle richieste del consumatore e dei gruppi di acquisto solidali.
È altresì fondamentale strutturare i controlli effettuati su questi produttori riducendo le incombenze burocratiche, tenendo presente che la qualità dei controlli non è sempre data dalla quantità dei registri compilati e dal numero di ispezioni effettuate.
5.2 Scopo

Lo scopo della presente linea guida è quello individuare il parametro per cui una azienda si possa definire “piccolo produttore” e il rapporto di questo tipo di aziende con la pubblica amministrazione e gli Organismi di Controllo.

5.3 Campo di applicazione

La presente linea guida si applica alle aziende di produzione vegetale, zootecniche.

5.4 Riferimenti normativi

- Reg. CE 834/07 e successive modifiche ed integrazioni
- D.L.vo N. 220/95
- Norma UNI-EN 45011

5.5 Definizioni

Devono intendersi:

1. **ULA**: Unità di lavoro adulto (ULA). Anche unità di lavoro umano (ULU). Secondo la definizione comunitaria, per le indagini strutturali l'ULA equivale al contributo di almeno 2200 ore/annuo per un lavoratore familiare e di 1800 ore/annuo per un salariato.

2. **UDE**: Unità di dimensione economica. Rappresenta l'unità di base per il calcolo della dimensione economica aziendale. Una Ude corrisponde ad un Reddito lordo standard (RLs) aziendale di 1200 Euro l'anno (pari a 2.325.000 vecchie lire).

3. **RICA**: Rete di informazione contabile agricola. La rete di informazione contabile agricola fornisce dati sulla situazione finanziaria ed economica dell'agricoltura negli Stati membri dell'Unione europea. Ogni anno viene selezionato un campione di aziende, rappresentativo delle aziende agricole professionali, che fornisce dati sui costi di produzione, sui ricavi delle vendite dei prodotti e su altri aspetti connessi alla loro attività, dati che permettono all'Unione europea di seguire l'andamento della situazione dei redditi degli agricoltori e di analizzare gli effetti della propria politica.

ancora tolti gli ammortamenti e gli altri costi d’impresa non specifici ad una singola coltivazione o categoria di bestiame.

5.6 Situazione attuale

Al momento non esiste una classificazione aziendale ed una gestione separata per le “piccole aziende” rispetto a quelle di grandi dimensioni. Sia che abbiano 200 ettari, sia che ne abbian solo 3, le aziende sono, agli occhi delle pubbliche amministrazioni e degli Organismi di Controllo, considerate alla pari.

Gli unici parametri utilizzati per la dimensione aziendale sono la superficie e la consistenza di bestiame allevata.

5.7 Proposte di revisione (Definizione di piccolo produttore)

Molto si è scritto e detto sulla definizione di piccolo produttore. L’individuazione di parametri legati al fatturato o alla superficie aziendale sono schematici, irreali e spesso inapplicabili.

Una metodologia di classificazione può essere la RICA.

La RICA è uno strumento comunitario attivo in tutti i Paesi Membri con una metodologia comune al fine di assicurare la produzione di dati comparabili a livello europeo.

La metodologia RICA comunitaria si basa sul concetto di Reddito Lordo Standard, sulla definizione del campo di osservazione, sulla classificazione tipologica, sul piano di campionamento e sull’insieme delle definizioni delle variabili aziendali oggetto di rilevazione. Questi aspetti sono oggetto di appositi regolamenti comunitari al fine di garantire l'uniformità dei dati raccolti e delle modalità di diffusione dei risultati fra i Paesi Membri.

La dimensione economica dell’azienda viene definta in base al reddito lordo standard totale dell’azienda stessa ed è espressa in unità di dimensione europee (UDE). Una classificazione uniforme delle aziende, fondata sull’orientamento tecnico-economico e sulla dimensione economica delle aziende agricole è concepita in modo da rendere possibile la costituzione di complessi omogenei di aziende più o meno dettagliati.

I RLS vengono calcolati utilizzando la valuta corrente nazionale e poi espressi in Ecu/Euro. In sintesi la procedura per il calcolo della dimensione economica aziendale in UDE è la seguente:

- identificazione delle attività (colture e allevamenti) presenti in azienda;
- misurazione della dimensione fisica (ettari e numero capi di bestiame) delle attività;
- calcolo del RLS di ogni attività aziendale moltiplicando il RLS di riferimento per la dimensione aziendale dell’attività;
- calcolo del RLS aziendale sommando i RLS di ogni singola attività;
definizione della dimensione economica aziendale dividendo il RLS aziendale per il valore di 1 UDE (1.200 Ecu/Euro);
Le aziende in base alla loro dimensione economica vengono raggruppate in classi di UDE.
Nella classificazione Europea delle aziende, esiste una soglia economica al di sopra della quale una azienda è definita commerciale. Dato che ciascun Paese Membro è caratterizzato da una differente struttura agricola, per ognuno di essi viene definita un'apposita soglia. Nel caso dell'Italia la soglia è stata fissata a 4 UDE a partire dall'anno contabile 2002 (Reg. CE 1555/01); dal 1986 al 2001 la soglia era invece fissata a 2 UDE.
La UDE è gestibile dal Fascicolo Aziendale.
5.8 Semplificazione Burocratica
Occorre valutare delle proposte diverse a seconda della tipologia dell'azienda che può essere più o meno piccola, o svolgere attività più o meno rischiose. In particolare si potrebbe pensare di mettere in atto una o più delle seguenti azioni al fine di salvaguardare le piccole e medie realtà:
1) facilitazione all’accesso: per le piccole aziende si devono mettere in pratica sistemi di ingresso facilitati in particolare per tutti gli aspetti burocratici, utilizzando il più possibile il fascicolo aziendale gestito presso i CAA e le banche dati già esistenti.
2) La documentazione prevista obbligatoriamente dovrebbe essere sfruttata al massimo ed adoperata in modo ottimale. Ad esempio, in un’azienda con colture arboree, il piano di gestione aziendale può sostituire la presentazione annuale del Piano Annuale di Produzione.
3) La registrazione delle operazioni di acquisto e vendite potrebbero essere sostituite dall’archiviazione di tutti i documenti prodotti per lo scambio (DDT e fatture).
4) In particolare per le piccole aziende, è del tutto inutile chiedere loro di compilare documenti e moduli che vanno a riportare sempre le solite poche informazioni, e registrazioni come la scheda colturale potrebbero essere sostituite, ad esempio dal Piano Annuale di Produzione.
5) La quota di controllo dovrebbe essere proporzionale alla dimensione aziendale e al reale rischio aziendale, soprattutto in considerazione del fatto che anche il lavoro necessario allo svolgimento dei controlli di conformità al Reg. CE 834/07 dovrebbe essere proporzionato al rischio aziendale e il tempo reale di realizzazione dell’ispezione sarà dato dalla reale visita alle colture.
Risulta comunque centrale l’intervento di misure di sostegno economico verso queste realtà che sono lo scheletro portante dell’agricoltura biologica contadina, che valorizza con il proprio impegno e con il presidio sul territorio, anche gli altri comparti “più imprenditoriali” del settore bio.
6. CAPITOLATO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

6.1 Obiettivi

1) Innalzamento della qualità dei menù, della sicurezza alimentare, promozione dell'adozione di corrette abitudini alimentari con particolare attenzione all'equilibrio tra i vari componenti nutrizionali al fine di prevenire patologie e obesità.

2) Proposta di un modello di produzione e consumo sostenibile in conformità a quanto disposto dall'art. 2 del d. lgs. 163/2006 in materia di appalti pubblici secondo cui "Il principio di economicità deve essere subordinato a criteri previsti dal bando ispirati ad esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile". Ne deriva quindi la necessità di valorizzare il territorio attraverso il rafforzamento del legame tra produzione ecosostenibile e consumo.

3) Favorire la creazione di un modello di processo di produzione certificabile da cui scaturisca un prodotto finale di qualità (il pasto consumato dall’utente) attraverso il raggiungimento di più obiettivi implementati e integrati in modo armonico ed un organico rapporto tra qualità e prezzo.

6.2 CONTENUTI DEL CAPITOLATO D’APPALTO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLLI OBIETTIVI:

6.3 Aspetti Procedurali

L'erogazione del servizio di ristorazione scolastica avviene in forma diretta - da tutte le Amministrazioni locali che dispongono di proprio personale per lo svolgimento del servizio – o in modo esternalizzato, ovvero erogato da Ditte specializzate del settore con proprie risorse e proprio personale.

Il modello di erogazione di servizio esternalizzato è attuabile da tutte le Amministrazioni pubbliche che non dispongono di proprio personale da impiegare nei centri rafazzonatori, ovvero da tutte le Amministrazioni che optano per tale soluzione a seguito di valutazione in ordine all'efficacia, efficienza ed economicità dell'affidamento del servizio a terzi soggetti.

Laddove l’ Ente locale non può, tuttavia, procedere alla completa esternalizzazione del servizio si può procedere ad esternalizzare solo alcune fasi dello stesso, mantenendone altre in capo all'Amministrazione:
- produzione del pasto
- distribuzione del pasto agli utenti nel plesso scolastico
- rigoverno delle cucine.

In particolare, le attività da esternalizzare sono:
Le nuove frontiere della certificazione

- fornitura derrate
- distribuzione del pasto agli utenti
- gestione degli approvvigionamenti

In generale la soluzione ottimale è quella di redigere un capitolato d’appalto unico per tutte le fasi di lavoro che si intende esternalizzare, senza procedere ad affidamenti distinti.

In questo modo, infatti, il servizio complessivo da affidare sarà più "appetibile" per le Ditte del settore e la maggiore concorrenzialità che ne deriva consentirà di conseguire maggiori ribassi oltre che la realizzazione di un sistema di gestione della qualità integrato , che guardi non solo alla qualità dei fornitori e dei processi ma anche alla qualità ambientale ed all’eticità d’impresa Si avrà, inoltre, un unico Soggetto con cui l’Amministrazione si dovrà rapportare, rendendo più agevole tutta l’attività di controllo con la possibilità di vincolare l’affidatario ad un rapporto “sostenibile”, trasparente ed equo con i fornitori e produttori agricoli che dovranno essere associati al modello organizzativo presentato e valutato in sede di gara.

Un esempio a tal proposito è costituito dall’azienda Biopiace a Piacenza, dove i produttori associati in un piccolo consorzio riescono a fornire un servizio economico e di qualità ed a realizzare al contempo l’obiettivo di tutela dell’ambiente in cui vengono prodotte le materie prime, costituito da terreni montani. A Piacenza vengono utilizzati latte e farina bio, pane preparato con farine del territorio, ortaggi, pomodoro in polpa o passata, carni di bovino bio o convenzionali, grana padano, biscotti , miele e marmellate del posto, prodotti a “Km 0”, fresche e a filiera corta...

La procedura da porre in essere per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica a terzi ritenuta più opportuna è la "procedura aperta" con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa.

La scelta effettuata sulla base del prezzo più basso, infatti, spinge le Ditte partecipanti a razionalizzare eccessivamente il costo a discapito della qualità e della sicurezza alimentare.

L’aggiudicazione, invece, all’offerta economicamente più vantaggiosa premia il prezzo più basso, ma, al contempo, valuta una serie di elementi qualitativi del servizio.

La procedura aperta - ex asta pubblica - consente di garantire:
- la massima partecipazione delle Ditte, promuovendo la concorrenzialità
- l’elevata qualificazione dei concorrenti, in considerazione dei requisiti di partecipazione (capacità tecnica ed economica/finanziaria) fissati nel bando di gara che determinano una preliminare "selezione" delle Ditte più qualificate del settore, nonché più idonee alla tipologia di servizio.

Nell’offerta economicamente più vantaggiosa vengono premiati con un punteggio sia il prezzo offerto, sia una serie di migliorie tecniche (varianti migliorative) indicate dalla ditta concorrente in
ordini ad alcune proposte dell’ente appaltante. Normalmente le migliorie richieste dalle Amministrazioni riguardano i seguenti aspetti tecnici:
a) Personale impiegato: ore e qualifiche aggiuntive rispetto a quelle di base, ore di formazione del personale offerte in più oltre a quelle obbligatorie nel CNL.
b) Qualità delle derrate, ad esempio: prodotti biologici ulteriori, equosolidale, filiera corta, DOP/IGP, spuntini o merende aggiuntive, stagionalità, freschezza degli alimenti, prodotti a “Km 0”
c) Migliorie strutturali e attrezzature e arredi per i locali mensa;
d) Realizzazione di progetti per l’educazione alimentare ed ambientale, per la divulgazione delle novità previste da capitolato e per la valutazione della qualità acquisita dall’utenza;
e) Sistemi di tracciabilità dei prodotti utilizzati che prevedano un rapporto trasparente ed equo con i produttori agricoli. Etichettatura, nome dei produttori, controlli sui fornitori, elenchi di prodotti precisi e dettagliati, accordi che tutelino sia la gestione della cucina che il produttore.
E’ importante che venga individuata una soglia di prezzo minima, al di sotto della quale sia certificata l’impossibilità di perseguire gli obiettivi prefissati dal capitolato d’appalto.
L’ente appaltante deve fissare il prezzo a base d’asta, dopo aver calcolato il costo pasto, considerando ogni sua componente, l’utile per l’impresa appaltante e il valore minimo delle migliorie. Il prezzo a base d’asta deve risultare congruo rispetto a quanto descritto e richiesto nel capitolato d’appalto. Un pezzo troppo basso favorirebbe offerte anomale che si tradurrebbero in una gestione sofferta del servizio, oppure potrebbe essere causa della mancanza di concorrenti in fase di gara. Un’asta deserta rappresenta un costo per l’Amministrazione.

6.4 Organico Impiegato Nel Servizio

Il personale impiegato nel servizio dovrà essere assunto in osservanza al contratto nazionale di settore. Sarebbe il caso di includere nel Capitolato d’appalto degli indici misurabili che consentano di determinare il numero di addetti ed il relativo monte ore in funzione del numero dei pasti da erogare e anche delle attività da svolgere.
L’impiego del personale nelle mense scolastiche può essere determinato attraverso due modalità di individuazione delle figure professionali e del relativo monte ore:
- indice di produttività: il monte ore è individuato in funzione dei pasti da erogare attraverso il rapporto monte ore/numero di pasti; in questo caso bisognerà distinguere un indice di produttività per la fase di produzione (dove impiegare cuochi e aiuto cuochi) e un indice di produttività per la fase di distribuzione e pulizia (dove impiegare ausiliari).
- **organico suddiviso per fasce**: il numero di addetti da impiegare nelle varie fasi di lavoro è predefinito, in funzione del numero di pasti giornalieri compresi in fasce di riferimento. Le figure e il monte ore da impiegare è stabilito ed è immodificabile anche in caso di assenza degli alunni. L’unico adeguamento può essere previsto in caso di svolgimento di moduli pomeridiani.

La prima soluzione consente alle Ditte aggiudicatarie una maggiore autonomia gestionale, ma rende più difficoltoso il controllo da parte dell’Amministrazione e riduce le tutele del personale impiegato.

La seconda soluzione, di contro, riduce l’autonomia gestionale delle Ditte che devono rispettare in modo rigido l’organico definito, facilita i controlli dell’Amministrazione e promuove l’impiego di personale, per il quale è fissato un monte ore settimanale minimo nel rispetto dei contratti collettivi in essere. Ciò comporta dei costi forse eccessivamente onerosi per le Ditte.

Il capitolato dovrà prevedere la disciplina di una serie di aspetti che trovano riferimento anche nella normativa, quali:
- formazione e aggiornamento del personale (prevedendo il controllo dell’Amministrazione sullo svolgimento dei corsi, nonché la possibilità di parteciparvi con i propri rappresentanti)
- vestiario del personale
- sicurezza dei lavoratori
- disposizioni igienico sanitarie.

Deve essere chiaramente indicato l’obbligo per le Ditte affidatarie del servizio di osservare le vigenti normative per la tutela materiale dei lavoratori, nonché di garantire l’attuazione delle condizioni retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio.

Particolare attenzione deve essere rivolta alla disciplina delle modalità di sostituzione del personale mancante che deve essere effettuata nel rispetto degli istituti contrattuali previsti dalla normativa e in modo da garantire l’immediato reintegro con personale di pari qualifica e debitamente formato, al fine di garantire il mantenimento degli standard qualitativi.

Il ricorso alla prestazioni di lavoro straordinario può essere inserito come soluzione applicabile in via del tutto eccezionale nel caso di assenze non programmate e deve essere limitato temporalmente; ciò al fine di garantire la stabilità occupazionale.

### 6.5 Caratteristiche Tecnico-Alimentari

Un importante innovazione che dovrà contenere il capitolato riguarda la somministrazione dello spuntino di metà mattina da parte delle Ditte Aggiudicatari.
Le nuove frontiere della certificazione

Tale scelta rientra nell’ottica di una corretta ed equilibrata alimentazione – formulata nel rispetto della giusta quantità di calorie giornaliere - e costituisce un elemento importante nella lotta all’obesità infantile.

In genere i bambini tendono a consumare a metà mattina una merenda preconfezionata troppo calorica che, oltre ad essere responsabile di una tendenza al soprappeso, può causare un ritardo digestivo e, quindi, compromettere la dovuta attenzione alle lezioni oltre che l’appetito necessario a consumare il pasto.

La merenda deve costituire non più dell’8% delle calorie giornaliere ingerite dal bambino.

Gli alimenti consigliati per lo spuntino di metà mattina sono:
- frutta intera o quarta gamma. Trattandosi di prodotti ad alta deperibilità si pone la necessità di fornire attrezzature atte a garantire la catena del freddo.
- prodotti da forno
- succhi di frutta o monoporzioni di cioccolata (max 30 gr)

Per la preparazione dei pasti è necessario predisporre menù aventi caratteristiche che tengano conto dei principi di qualità nutrizionale e varietà, dovranno rispettare la stagionalità dei prodotti e quindi essere diversificati in base ai periodi autunno-inverno e primavera estate. Ciò consente di rispondere alle diverse esigenze nutrizionali nelle stagioni e, al contempo, valorizzare l’impiego dei prodotti stagionali e biologici. A tale riguardo, diversificare al massimo le tipologie di frutta e verdura utilizzate consente di far assumere tutti i principi nutrizionali agli utenti. Sarebbe utile prevedere un momento formativo al fine di far comprendere agli utenti adulti e non il significato di stagionalità dei frutti ed avviare i più piccoli ad un processo conoscitivo dei cicli biologici. I menù, estivo ed invernale, saranno costituiti da menù settimanali articolati su un ciclo di almeno 5 settimane (il capitolo del Comune di Roma prevede 9 settimane), in modo da diversificare al massimo i piatti proposti all’utenza e dare la possibilità di modificare le ricette meno gradite, senza causare eccessivi problemi per gli approvvigionamenti delle derrate, è importante garantire la presenza disponibilità dei prodotti per dare continuità ai menù programmati. (Ci deve essere sempre il prodotto per dare continuità ai menù programmati).

Gli approvvigionamenti sono semplici se i prodotti sono in quantità tali da garantire il menù; i menù possono essere da 4/5/9 settimane se sono semplici???

I menù dovranno essere nutrizionalmente bilanciati secondo le indicazioni dei Larn per le fasce d’età e possibilmente già elaborati da personale esperto e inseriti nel Capitolato d’appalto. Relativamente alle fasce d’età, nel proporre i menù bisognerebbe porre attenzione alle grammatuere: un bambino di 6 anni non mangia come un bambino di 10 anni. Si potrebbero creare due fasce di grammatuure per le elementari: una per il I° ciclo ed una per il II° ciclo tenendo
particolarmente conto agli abbinamenti tra primo piatto, secondo piatto e contorno. I piatti dovrebbero essere semplici e coerenti fra primo piatto, secondo e contorno. Sarebbe importante fissare il principio secondo cui è importante elaborare menù nutrizionalmente bilanciati ma graditi per favorirne il consumo ed evitare di far finire nella spazzatura un "menù bilanciato".

In ordine alla qualità degli alimenti
- dovrà essere previsto l'obbligo di impiego di prodotti provenienti da agricoltura biologica; l'importanza dell'impiego di prodotti biologici deriva sia da una maggior sicurezza alimentare per la totale assenza di residui chimici, sia dall'importanza di promuovere tecniche colturali compatibili con l’ambiente. La scelta del bio è dettata da tre precise necessità, primarie per l’Amministrazione: La sicurezza alimentare: nel biologico, infatti, esiste un minor rischio tossicologico, non c’è presenza di residui di pesticidi.

La considerazione del consumatore: il prodotto biologico è portatore di valori etico-culturali e antepone alle logiche di profitto la sicurezza alimentare e quindi l'uomo.

La tutela dell’ambiente: l’agricoltura biologica è regolamentata da norme precise per gestire le produzioni agricole e zootecniche in modo corretto e compatibile con la natura. Non tutti i prodotti biologici hanno lo stesso valore, sia in termini di sicurezza alimentare sia in considerazione del minor impatto ambientale delle loro produzioni rispetto a quelle degli equivalenti alimenti convenzionali. Alcuni prodotti biologici dovranno necessariamente introdotti come obbligatori dall’Amministrazione (ortaggi, frutta), mentre altri potranno essere offerti come varianti migliorative dalle Imprese concorrenti.

L’Amministrazione in fase di stesura del capitolato dovrà compiere un’ indagine di mercato e confrontarsi con i diversi operatori del settore per verificare l’assenza di difficoltà nel reperimento degli stessi. L’inchiesta dovrà esse particolarmente accurata nei confronti degli approvvigionamenti dei prodotti biologici indicati nel Capitolo come obbligatori e dovrà coinvolgere le associazioni dei produttori, al fine di promuovere circuiti virtuosi di produzione e consumo a livello locale. Il Capitolo dovrà prevedere, come variante migliorativa, l’impiego di prodotti ad intera filiera biologica, ovvero lavorati e commercializzati da aziende che operano esclusivamente nel settore dell’agricoltura biologica, in modo da ridurre i rischi di contaminazioni secondarie e di dare considerazione a quelle realtà che trovano nel biologico anche una scelta etico – ambientale.

L’adozione del principio di filiera dedicata bio permette di raggiungere 2 obiettivi:
1 Maggiori garanzie per quanto riguarda l’assenza di inquinamenti secondari rispetto ai prodotti provenienti da aziende che operano sia nel biologico che nel convenzionale.
2 La filiera dedicata bio rappresenta un’opportunità di crescita per quelle Aziende medio piccole che rappresentano un patrimonio culturale e ambientale, spesso sfavorite nel confronto con quei
grandi colossi agroalimentari impegnati anche nel settore “BIO” e che in mancanza di un consorzio a cui aderire vedono i loro prodotti commercializzati come “convenzionali”.

Rende infatti più difficile la fornitura di prodotti dalle grandi Imprese agricole: queste hanno spesso attività anche nel settore convenzionale, inoltre hanno una filiera produttiva articolata e complessa difficile da definire.

- dovrà essere previsto l’utilizzo di prodotti DOP o IGP con particolare attenzione a quelli del luogo in cui viene fornito il servizio. Per quanto riguarda le carni è importante utilizzare razze antiche a lento accrescimento, nonché prevedere nelle ricette l’impiego di tutti i tagli di carne disponibili incidendo sui prezzi di approvvigionamento con effetto di contenimento. La scelta dovrà ricadere solo su carni provenienti da allevamenti siti il più possibile vicini alle cucine, provinciali o regionali. Chiaramente la possibilità di rispettare tale indicazione varia a seconda del territorio in cui va applicata in quanto si possono trovare carni locali ma non DOP o IGP e se presenti potrebbero essere disponibili in quantità non sufficienti a soddisfare il fabbisogno o a prezzi non contenuti.

- Potrà essere stabilito un tempo massimo che deve intervenire tra la raccolta e il consumo per i prodotti ortofrutticoli soggetti ad un rapido deperimento (insalata, fragole, etc.), al fine di garantire il mantenimento delle proprietà organolettiche e nutrizionali e favorire l’impiego di prodotti locali. Occorre però stabilire una soglia minima per l’attribuzione del punteggio, fornendo un’indicazione ragionevole sui tempi che intercorrono fra raccolta e consumo del prodotto e quindi non dare valore a quelle offerte che garantiscono un gap di meno di 2-3 giorni fra raccolta e consumo.

- Occorre indicare per i prodotti ittici, oltre alla denominazione commerciale, anche il nome latino della specie, al fine di evitare la fornitura di prodotti di bassa qualità; non dovranno essere ammessi ricomposti a base di pesce (cuori, bastoncini, ecc.)

- Si dovranno impiegare, per quanto possibile, ortaggi e frutta stagionali, anche se molti menù sono tarati su zucchine, pomodori e insalate per 365 giorni l’anno.

- I prodotti freschi dovranno essere sempre preferiti a quelli surgelati, fatta eccezione per il pesce, alcuni alimenti destinati alle diete speciali ed alcune tipologie di verdura (piselli, fagiolini, spinaci)

- Dovrà essere limitato l’uso dei ricomposti per alcune tipologie di prodotti come il pesce e i prosciutti, crudi e cotti.

- Particolare attenzione dovrà essere posta nella disciplina delle modalità di preparazione e distribuzione delle diete speciali per motivi di salute, per motivi religiosi, per vegetariani, diete speciali leggere, diete speciali per i giorni successivi alle festività; così come sarebbe importante, relativamente alle diete speciali per motivi di salute (soggetti allergici o affetti di patologie) proporre menù in cui la variazione sia quanto più vicina e coerente con il menù base per non
creare grosse differenze con gli altri commensali ed inoltre riequilibrare il contenuto calorico del piatto proposto. Inoltre deve essere previsto un menù per le situazioni di emergenza di vario tipo e un “cestino da viaggio” per fornire un pasto freddo agli utenti che vanno in gita.
- Nella predisposizione delle **tabelle merceologiche** occorre selezionare alimenti di alta qualità, tener conto della filiera produttiva e della shelf-life degli stessi e delle normative in vigore per ciò che riguarda le caratteristiche igieniche e chimiche.

6.6 Modalità Operative Del Servizio
Il capitolo dovrà disciplinare tutte le modalità di svolgimento delle varie fasi che compongono il servizio:
- conservazione e stoccaggio delle derrate;
- tecnologie di manipolazione e cottura;
- modalità di prenotazione dei pasti;
- modalità di distribuzione dei pasti in loco;
- modalità di trasporto dei pasti nei terminali di consumo;
- operazioni da effettuare prima e durante la distribuzione dei pasti;
- operazioni di pulizia e sanificazione;
- modalità di gestione dei rifiuti;

6.7 Aspetti Sociali E Ambientali
Il capitolo deve prevedere tra i suoi contenuti anche elementi di impatto sociale e ambientale, in accordo con l’art. 2 del d.lgs. 163/2006.
In particolare, dovrà prevedere l’impiego di prodotti che derivano dal **commercio equo e solidale** ovvero promuovere l’utilizzo di alimenti la cui produzione prevede l’impiego di categorie “svantaggiate” particolare attenzione dovrà poi essere rivolta al recupero delle derrate conservate integre e non consumate da destinare ad Associazioni Onlus che abbiano fini di solidarietà sociale.
I residui Organici dei refettori dovranno, invece, essere ritirati da Associazioni che si occupano delle colonie feline e canine anche se alcuni comuni o Asl/Sian vietano di destinare gli scarti/rimanenze a ricoveri per cani o gatti.
Ai fini della promozione delle iniziative di tutela ambientale, le Amministrazioni pubbliche dovranno prevedere nei capitoli di ristorazione scolastica alcuni elementi che consentono di porre in essere modalità operative compatibili con l’ambiente.
Tra i diversi interventi possibili, si segnalano come importanti i seguenti:
Le nuove frontiere della certificazione

- riduzione della plastica nelle mense scolastiche, attraverso l'impiego di piatti di ceramica, posate inox e bicchieri di vetro ovvero – ove non possibile – attraverso l'utilizzo di stoviglie monouso biodegradabili, riciclabili e compostabili;
- attuazione di misure per la riduzione del consumo energetico, attraverso l'impiego di lampade a basso consumo, di attrezzature a basso consumo, nonché – ove possibile - l'inserimento di pannelli solari per la produzione di energia pulita;
- promozione di interventi sugli ambienti di consumo dei pasti per la riduzione dell'inquinamento acustico attraverso insonorizzazioni, nonché di miglioramento del benessere ambientale dei locali refettorio e delle cucine attraverso interventi di sistemazione degli spazi, degli arredi e delle attrezzature di cucina;
- attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti.

6.8 Monitoraggio e controllo

L'Amministrazione pubblica deve poter effettuare i controlli sullo svolgimento del servizio in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune. Le Ditte affidatarie dovranno, pertanto, garantire l'accesso agli incaricati del controllo in qualsiasi momento e in ordine a qualsiasi attività inerente il servizio.

Tuttavia, i controlli non dovranno comportare interferenze nello svolgimento delle fasi di lavoro. Le Ditte dovranno, altresì, mettere a disposizione dell'Amministrazione il proprio Piano di Autocontrollo, le relative registrazioni e i risultati delle verifiche effettuate.

L'Amministrazione dovrà porre in essere tre tipi di controllo:
- a vista
- analitici
- documentali

I controlli a vista riguardano:
- le derrate (quantità, stoccaggio, scadenze, etichette, conformità alle prescrizioni di capitolato etc.)
- l’organico (qualifica, livello, orario di lavoro, abbigliamento, professionalità, stato igienico etc.)
- le modalità operative (lavorazione derrate, cottura, manipolazione, distribuzione, lavaggio, rigoverno, sanificazione e prodotti impiegati per la sanificazione, trasporto, gestione dei rifiuti, etc.)
- i locali, gli impianti e le attrezzature (funzionamento, stato igienico, verifica corretto uso, stato di manutenzione, etc.).
Le nuove frontiere della certificazione

- il rispetto delle filiere e della tracciabilità, quindi degli impegni rispetto ai fornitori come indicato in sede di gara ed in particolare rispetto ai produttori agricoli, che potranno essere sostituiti solo in caso di giustificate motivazioni, previa autorizzazione dell’Ente appaltante.

I controlli analitici si effettuano mediante prelievo e asporto di campioni di alimenti, nonché di campioni ambientali (tamponi su superfici ed utensili, prelievo dell’aria) che verranno successivamente sottoposti ad analisi di laboratorio.

L’Amministrazione dovrà prevedere un sistema di applicazione di penalità a seguito di inadempienze riscontrate con l’attività di controllo.

Deve, pertanto, essere individuata una procedura che preveda:
- la segnalazione dell’inadempienza alla Ditta affidataria
- la formulazione delle controdeduzioni da parte della Ditta medesima, entro un termine stabilito
- l’applicazione della penale a seguito della mancata controdeduzioni e/o della sua non accettabilità.

Si evidenzia, altresì, l’opportunità di diversificare le inadempienze in più o meno gravi in relazione al rischio per la salute degli utenti, prevedendo, conseguentemente, penali più o meno gravi, nonché la possibilità per l’Amministrazione di avviare le procedure per la risoluzione del contratto al verificarsi di un determinato numero di penali comminate.

Il sistema di penalità deve, comunque, avere l’obiettivo non di punire ma di prevenire, al fine di garantire il mantenimento degli standard qualitativi. Dovrà, pertanto, prevedere anche forme di incentivazione per le Ditte che operano in modo corretto.

6.9 Educazione alimentare

Il Capitolato deve prevedere azioni di educazione alimentare, quando non richieste nelle varianti migliorative, svolte da personale e/o organizzazioni competenti che dovranno essere indicati in fase di gara da parte della Ditta proponente. I programmi devono essere improntati alla conoscenza dei principi dell’alimentazione, sulle proprietà nutrizionali degli alimenti e sull’importanza di un consumo variato degli stessi. I programmi dovrebbero essere suddivisi per tematiche ed approcci educativi rispetto ai bambini, alle famiglie e soprattutto agli insegnanti in quanto anche il momento del pasto può essere educativo per i bambini.
7. LA CERTIFICAZIONE DI GRUPPO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

7.1 Introduzione

Questo documento presenta le linee guida per la Certificazione di Gruppo in Agricoltura Biologica, redatte da AIAB durante la sperimentazione prevista dal progetto “Le nuove frontiere della certificazione per l’agricoltura biologica”, finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentarie e Forestali.

La certificazione di gruppo è un sistema di certificazione di parte terza, dove invece di certificare una singola azienda certifica un gruppo di esse. I suoi elementi principali sono il gruppo, il sistema di controllo interno e la quota di re-ispezione. Il gruppo è costituito da tutti i soggetti interessati al processo ed è in grado di compiere azioni legali.

Il Sistema di Controllo Interno (SCI) è un sistema di garanzia della qualità di cui si dota il gruppo, composto da protocolli e da procedure operative, condivise tra i membri, che servono per garantire e controllare che tutti i membri rispettino gli standard di riferimento prescelti. Si dota di un coordinatore, di tecnici ispettori e di una commissione di certificazione. La quota di Re-Ispezione è la quota di operatori del gruppo che viene ispezionata dall’organismo di controllo esterno.

A partire degli anni ’80, prima ancora dell’esistenza di normative governative per l’agricoltura biologica, alcuni organismi di controlli privati hanno sviluppato sistemi di certificazione di gruppo per facilitare l’accesso ai mercati, dei piccoli agricoltori nei paesi in via di sviluppo. In seguito la certificazione di gruppo è stata ammessa dalla Commissione Europea, prima dal regolamento CE 2091/92 e ora dal regolamento CE 834/07 per i prodotti importati da paesi in via di sviluppo. Essa è prevista solo per i piccoli produttori. Limite che per esempio non esiste nella legislazione vigente negli USA, dove anche la certificazione di gruppo è ammessa per i prodotti importati dai paesi in via di sviluppo.

Negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza nel movimento del biologico che la certificazione di gruppo potrebbe essere uno strumento in Europa, giacché nel suo territorio si presentano situazioni simili a quelle dei paesi in via di sviluppo. Con questa motivazione IFOAM ha realizzato un “Progetto pilota per la certificazione di gruppo in EU” e il gruppo IFOAM dell’Unione Europea ha dedicato una sessione del suo Congresso di giugno 2010 all’argomento. Bisogna anche considerare che la certificazione di gruppo, fuori del sistema del biologico, è già utilizzata dalle aziende agricole europee che aderiscono al disciplinare GLOBALGAP.

5. AIAB ritiene che la certificazione di gruppo, anche in Europa, potrebbe rispondere in modo valido alle richieste di semplificazione che le aziende, piccole, consorziate ed aggregate
Le nuove frontiere della certificazione

“geograficamente” in un certo territorio possono fare, come le cooperative. Nello stesso tempo potrebbe essere un modello importante ed efficace per quei territori con una forte autorità di gestione, come le aree protette, le aree Leader, i Distretti Rurali, le aree incluse nelle Reti Ecologiche, ecc. tutti ambiti amministrativi ad alto valore ambientale, entro cui il patto fra territorio e operatori è forte e riconosciuto, e la certificazione di gruppo divenrebbe facilmente praticabile. Attraverso la Certificazione di Gruppo, cambia radicalmente la presenza sul territorio da parte delle strutture preposte al Controllo. I tecnici del sistema di controllo interno avranno una presenza continua e costante sul territorio. Adesso non si tiene conto di quello che succede al di fuori dell’azienda ispezionata, (almeno che non ci siano delle condizioni di pericolo o di rischio di contaminazione) nella Certificazione di Gruppo è un territorio ad essere protagonista una realtà ben più ampia dei confini aziendali che i tecnici “valutano”.


6. La sperimentazione realizzata da AIAB è stata incentrata sul contesto territoriale, in particolare sulle aree protette. Ha visto la fattiva collaborazione di Federparchi, del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano ed il Parco Regionale della Maremma nell’elaborazione del modello presentato in questo documento. Sono stati altresì coinvolti i produttori e le cooperative di entrambi i parchi. Basata sulla esperienza con le cooperative di castanicoltori del parco del Cilento, nelle linee guida elaborate si tengono in considerazione le cooperative e consorzi che intendono gestire autonomamente la certificazione di gruppo.

7. Ciò che preme ad AIAB è far nascere una domanda forte dalla base al fine di far riconoscere il modello della certificazione di gruppo anche in Europa. Di fatto la certificazione di gruppo è già citata nel regolamento poiché il modello è praticato nei paesi terzi, ma vogliamo proporre “uno scatto in avanti” del nostro paese, che di certo troverebbe attenzione sia in altri Stati Membri sia in Commissione Europea, come più volte evidenziato negli scambi informali con l'Unità del Biologico della DG Agricoltura.
Questo documento vuole dare un contributo per far sì che la certificazione di gruppo possa essere accettata dalla normativa europea per le produzioni biologiche, anche nei Paesi che fanno parte dell’Unione.

7.2 La certificazione di gruppo nella normativa europea

La certificazione di gruppo è ammessa dall’Unione Europea, nel regolamento CE 834/07 (Articoli 32-33 titolo IV) per i prodotti importati dai paesi terzi. La Commissione Europea, nel novembre 2003 ha approvato un “Documento Guida per la valutazione dell’equivalenza dello schema di certificazione di gruppo dei produttori biologici applicato nei paesi in via di sviluppo”. Il documento delinea le caratteristiche della certificazione di gruppo, importanti ai fini dell’equipollenza con i sistemi di garanzia attualmente in essere in Europa, in modo di garantire il consumatore.

Secondo il documento, la certificazione di gruppo ha come scopo superare le difficoltà dei piccoli produttori dei paesi in via di sviluppo (come definiti dall’OECD), in relazione alla certificazione delle loro produzioni. Esso ritiene che il costo della certificazione non possa essere superiore al 2% del valore della produzione. È consentito anche ai grandi produttori, di fare parte del gruppo, ma essi sono soggetti ad un’ispezione annua da parte dell’Organismo di Controllo (OdC).


La maggior attenzione del documento è rivolta al Sistema di Controllo Interno (SCI), il quale determina le procedure per ottenere e mantenere gli standard prefissati. Infatti esso è un Sistema di Qualità, in base al quale, il corpo ispettivo interno esegue le proprie attività di controllo, ed è il documento che viene analizzato del Organismo di Controllo che ne valuta l’efficacia e l’efficienza.

Nel manuale che descrive il SCI, sono riportate anche tutte le indicazioni per il funzionamento del gruppo, dalla descrizione della struttura e delle figure di riferimento fino alla selezione e formazione degli ispettori, includendo anche le procedure di controllo ed al piano di sanzione e gestione per le eventuali non conformità (NC) rilevate.

Le linee guida definiscono anche quali sono le attività e le formalità dell’Organismo di Controllo esterno che deve validare il SCI. Anch’esso deve avere degli accordi scritti con il gruppo, un vero e proprio contratto. Ogni anno il controllo esterno deve garantire delle quote di re-ispezioni pari al quadrato del numero degli operatori totale, con un minimo di 10. La quota di re-ispezione può
essere moltiplicata per un fattore di rischio che ne incrementa il controllo del 20 o del 40%, determinato in base all’indice di rischio dall’OdC. I fattori che influenzano questo moltiplicatore possono essere di diversa natura, alcuni riferiti alla tipologia di aziende (la grandezza, il valore della produzione, il plus valore della produzione bio), altri determinati da fattori ambientali (eventuali rischi di contaminazione esterna, presenza di colture parallele), ed infine l’affidabilità del gruppo, determinata in base al numero di anni di esistenza, al turnover delle aziende ed dello staff, la gestione degli eventuali conflitti di interesse degli ispettori interni. Qualora l’OdC rilevi delle gravi mancanze del SCI, che possano comprometterne l’efficacia, il numero di Re-ispezioni può essere aumentato fino a tre volte la quota minima di re-ispezione. In ultima analisi se l’inefficienza rilevata, e le eventuali azioni correttive attuate non sono sufficienti come garanzia per la certificabilità del gruppo, l’OdC può provvedere alla sospensione dei certificati per il tutto gruppo.

7.3 La scelta strategica delle aree Parco

Gli ambiti territoriali che per primi meritano di essere presi in considerazione per garantire il miglioramento della qualità ambientale e delle produzioni agroalimentari attraverso l’introduzione di meccanismi di certificazione biologica di gruppo sono le aree naturali protette perché esse hanno tra i propri fini istitutivi:

- il miglioramento della qualità ambientale (coincidenza di obiettivi);
- la sperimentazione di strumenti innovativi di politica ambientale da estendere a tutto il restante territorio (laboratori di politica ambientale);
- la promozione delle attività economiche compatibili con la conservazione delle risorse naturali oggetto di protezione (promozione dello sviluppo sostenibile);

La sperimentazione di un sistema di certificazione di gruppo in un parco permette il miglioramento della qualità ambientale su tutta l’area interessata con la collaborazione e la partecipazione dei produttori aderenti alla certificazione che svolgono le loro attività produttive al suo interno (o nelle immediate vicinanze), riuscendo a diffondere tra tutte le parti interessate la cultura della produzione bio e quindi della qualità ambientale ottenendo reali e duraturi risultati nella logica dello sviluppo sostenibile. La partecipazione delle parti interessate avviene attraverso attività di informazione e formazione e mediante il coinvolgimento delle attività produttive nei processi di miglioramento della qualità ambientale e diminuzione dell’impatto ambientale. In questo modo tutti possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dell’area naturale protetta e vedere riconosciute dall’Ente Parco la propria buona volontà e la capacità di ottenere risultati positivi.
La legislazione sui parchi (L.394/91 e 426/98) riconosce che la qualità del territorio delle aree protette italiane, caratterizzate da una capillare presenza antropica, stratificata in secoli di storia, non può essere definita e perseguita esclusivamente attraverso parametri ecologici, ma deve fare riferimento alla più ampia accezione di sostenibilità, integrando elementi ambientali, economici, sociali e culturali in modo da tutelare, insieme all’integrità dell’ambiente naturale, anche le attività imprenditoriali che, attraverso il loro compimento, possono incidere sinergicamente con le finalità del parco. Tra queste attività sicuramente la pratica dell’agricoltura biologica rappresenta strategicamente una delle più importanti per creare alleanze tra imprese e parco. Pertanto ogni possibile strumento volto ad agevolare e diffondere l’agricoltura biologica sul territorio del parco, rappresenta per l’ente di gestione un importante supporto per garantire la sostenibilità economica delle attività produttive e quindi mantenere la qualità ambientale (in senso lato) del territorio. Inoltre, incrociando la sempre crescente domanda di prodotti agroalimentari di qualità, le politiche a favore dell’agricoltura biologica possono diventare strumento di marketing territoriale e di sviluppo sociale ed economico per le popolazioni locali.

A partire da tali considerazioni, la certificazione biologica di gruppo per un parco, già di per sé espressione di un territorio sottoposto a tutela in ragione del suo alto pregio ambientale, se inserita all’interno di un adeguato processo di sostegno e valorizzazione delle produzioni agricole biologiche, può costituire l’elemento in grado di rappresentare e valorizzare il sistema locale, costituendo al tempo stesso uno strumento utile ai fini della conservazione e tutela dell’ambiente. Il vantaggio più importante che il Parco può ottenere, comunque, è il raggiungimento dei propri fini istitutivi, cioè il miglioramento della qualità ambientale del proprio territorio con la collaborazione dei produttori di agricoltura biologica che, a loro volta, avranno la possibilità di far conoscere ai clienti la propria sensibilità e maturità nei confronti dei problemi ambientali, e come l’attività produttiva sia condotta in maniera tale da garantire il rispetto dell’ambiente e, quindi, in condizioni da qualità.

7.4 Dove??

**La certificazione di gruppo nelle aree parco**

Il progetto è stato realizzato nelle aree Parco del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano del Parco Regionale della Maremma e per la gestione del Sistema di Controllo Interno si è fatto quanto più riferimento possibili a incarichi, strutture e ruoli già presenti nell’organico degli enti; questo scelta strategica per i Parchi, che sono tornati ad essere elementi propositivi per lo sviluppo
Le nuove frontiere della certificazione
dell’agroalimentare dell’area, consente anche di mantenere basso il Costo della struttura del
Sistema di Controllo di Interno.

Normalmente i Consigli Direttivi degli enti di gestione sono organizzati attraverso delle
Commissioni specifiche che si occupano di diverse tematiche, dalla pianificazione territoriale
all’agricoltura al marketing dei prodotti ecc; esse hanno un valore consultivo-propositivo finalizzato
a documenti a supporto delle scelte della Direzione del Parco.

Nell’ipotesi elaborata proprio una di queste Commissioni potrebbe essere destinata
specificatamente all’Agricoltura Biologica ed assumere il ruolo di Commissione Certificazione
(CoCert). La CoCert quindi è organizzata su base volontaria o con il gettone di presenza (se
previsto), eventualmente coadiuvati nel lavoro da consulenti esterni.

Il ruolo di Coordinatore del Gruppo potrebbe essere del Direttore del Parco, essendo un ruolo
spiccatamente di garanzia per il sistema e non necessariamente tecnico.

Il Responsabile del Controllo ed i Tecnici Ispettori invece essendo ruoli tecnici richiedono personale
qualificato con le competenza in materia di agronomia, zootecnia, coltivazioni erbacce ed arboree
ecc, nonché con un’apposita specializzazione sull’agricoltura biologica. Queste figure che possono
non essere presenti negli organigrammi dei parchi possono essere ricoperte da personale esterno.

Anche il ruolo amministrativo necessario per il coordinamento del Gruppo potrebbe essere assolto
da dipendenti del Parco.

7.5 La certificazione di gruppo nelle filiere di prodotto

Per quanto concerne invece le aggregazioni scaturite dalla filiera di prodotto, è importate definire
cosa si intende per filiera di prodotto. L’esempio su cui AIAB ha lavorato nel Parco Nazionale del
Cilento e Vallo di Diano è quello dei castancoltori; essi sono già aggregati in diverse cooperative di
conferimento, gestite dai produttori stessi, ed all’interno dell’area del Parco. Per queste realtà
generalmente composte da un numero elevato di soci (mediamente 60 in Cilento), la cooperativa
potrebbe assumersi l’onere della gestione del Sistema di Controllo Interno.

Altri esempi comuni che potremo facilmente rilevare in Italia sono le cantine sociali o i frantoi
sociali, i quali sono organizzati e gestiti da produttori e fanno riferimento ad una specifica area.

Invece riteniamo che la certificazione di gruppo non dovrebbe essere utilizzata per grandi aziende
di conferimento o di distribuzione a marchio, che aggregano i produttori di riferimento sotto
contratti commerciali, e non li coinvolgono all’interno dei loro Sistemi di Controllo. Questa ipotesi
snaturerebbe il senso di responsabilità dei produttori rispetto agli alti conferitori e rispetto al
territorio.
7.6 Quale modello per la certificazione di Gruppo

I modelli finora esistenti per la certificazione di gruppo sono stati elaborati per i paesi in via di sviluppo per le produzioni destinate all’export, su colture mono prodotto come caffè, banana, ecc, in contesti di gruppi molto numerosi di piccoli produttori. IFOAM, tramite diversi workshop dal 2001 al 2003 ha elaborato le definizioni, gli scopi e le procedure per la creazione e la gestione di Sistemi di controllo interno, a partire della sintesi dei modelli esistenti.

Nella sperimentazione realizzata da IFOAM in Europa ("Progetto pilota per la certificazione di gruppo in EU") è stato utilizzato lo stesso modello utilizzato nei paesi in via di sviluppo. I risultati sono stati estremamente soddisfacenti da un punto di vista della qualità delle produzioni, sul lato economico il modello presentato aveva un costo pari all’attuale sistema.

La sperimentazione condotta da AIAB, volendo creare un Sistema efficiente e normabile a livello comunitario, non poteva prescindere dalla normativa di riferimento Reg Ce 834/07, dal Documento della Commissione Europea, e dalle esperienze di realtà così rilevanti come IFOAM, ma allo stesso tempo ha voluto sviluppare sistemi di certificazione di gruppo più semplici e adatti alle realtà italiane.

Una novità della sperimentazione di AIAB è stata quella di provare a sviluppare un sistema di certificazione di gruppo nelle aree protette che vede un diretto coinvolgimento dell’ente gestore nel sistema, offrendo in questo modo un servizio alle aziende agricole.

7.7 Elementi dei Sistemi di Certificazione di gruppo

Di seguito si descrivono i principali elementi che costituiscono un sistema di certificazione di gruppo che servono come linee guida per l’organizzazione dello stesso.

- **Il Gruppo**

Il gruppo è costituito da tutti i soggetti interessati al processo. Le caratteristiche dei soggetti coinvolti sono l’omogeneità e la formale accettazione delle condizioni di base (Reg. CE 834/07, oppure disciplinare privato come Garanzia AIAB).

Nel caso che il gruppo sia costituisca dal parco, il soggetto giuridico parco è il soggetto responsabile del processo e del percorso. Le aziende coinvolte nel processo vengono aggregate in modo formale con la sottoscrizione di un accordo (contratto).

Nel caso di Cooperativa o di Consorzi il gruppo è costituito da aziende che ci associano formalmente in un soggetto che ha responsabilità giuridica e legale. Il presidente della cooperativa o del consorzio è il responsabile del processo e del percorso, le aziende socie si impegnano formalmente con in documento ufficiale(contratto) verso la cooperativa o consorzio.
Le nuove frontiere della certificazione

Importante: Dal momento della costituzione formale del gruppo questo diventa un soggetto atto a compiere azioni legali.

✓ Area di riferimento/filiera di prodotto del gruppo
L’area di riferimento deve essere quanto più omogenea possibile. Questa scelta è consigliata in quanto abbassa l’indice di rischio del sistema, soprattutto in una realtà come quella italiana in cui è già fortemente diversificata la produzione. Le aziende di un piccolo parco con omogeneità territoriale e colturale di produzione possono essere raggruppate in un unico gruppo, altrimenti dovranno costituire diversi gruppi. Lo stesso succede per la filiera di prodotto, le azienda agricole devono risiedere in aree territorialmente omogenee.

7.8 Membri
I membri del gruppo sono i Produttori o le aziende aderenti al gruppo. Per fare domanda per la certificazione di gruppo, l’azienda deve essere un'entità legale indipendente o una figura individuale che opera come tale. Il singolo membro sottoscrive un “modulo di adesione” (consenso formale) o un suo equivalente deve essere firmato da ogni membro del gruppo che volontariamente desidera aderire allo schema di certificazione o da un suo rappresentante. Nel modulo di adesione il membro dichiara di:
• conoscere ed accettare gli obblighi e le responsabilità che derivano dall’appartenenza al gruppo;
• accettare di far parte dello schema per l’intero periodo di validità della certificazione;
• autorizzare Il coordinamento del gruppo a fare domanda di certificazione per conto del membro

7.9 Responsabilità dei singoli membri
• I membri del gruppo sono responsabili per attuare ogni requisito di appartenenza al gruppo.
• Ogni azienda può essere soggetta a controllo, interno o esterno così come previsto dalle procedure per il controllo e deve essere conforme ai requisiti del Reg CE 834 ed eventuale disciplinare privato come il Garanzia AIAB
• I membri hanno l’obbligo di tenere a norma e aggiornata la documentazione prevista nel Regolamento Interno e/o nei suoi allegati.
• I membri di un gruppo posseggono certificati individuali nel momento in cui rispettano tutti i requisiti di appartenenza al gruppo.
7.10 Identificazione delle responsabilità

Le linee guida si distinguono in due livelli: livello di "gruppo" e livello di "membro" appartenente al gruppo.
È indispensabile che nei documenti interni al Gruppo sia individuata in modo chiaro ed inequivocabile la responsabilità delle diverse figure dell’organigramma in ogni passaggio della procedura di certificazione. Il documento che riporta tali specifiche deve essere dato copia all’Azienda.

La suddivisione delle responsabilità tra il livello di gruppo ed il livello di membro, che deve essere chiara e nota alla parti, è fondamentale che venga definita in modo univoco in quanto si riflette nelle modalità di Re-Ispezione dell’ OdC, e nella formulazione delle necessarie “Azione Correttive”:

- a livello di gruppo le responsabilità sono delle strutture preposte alla gestione del SCI, quindi dei loro responsabili, individuati secondo l’organigramma presente nel regolamento interno.
- A livello di membro, le responsabilità sono dai singoli membri. Essi devono garantire che i requisiti di carattere operativo tecnico, vengano messi in atto e che vengano soddisfatti all’interno della proprietà di ogni singolo membro, su base individuale.

Le Responsabilità del singolo ricadono sul Gruppo qualora il gruppo non sia in grado, attraverso il SCI di prevenire, rilevare o gestire eventuali non conformità.

Se emergono delle NC nel Sistema di Controllo Interno, nelle autoverifiche di efficienza, le eventuali sensazioni saranno applicate alla struttura preposta ed al suo responsabile o al singolo membro.

7.11 Descrizione delle responsabilità del gruppo

- Elaborazione SCI
- aggiornare il SCI
- Realizzare le Visite ispettive
- Programmare la formazione Generale e specifica
- Informazione dei membri sugli standard di riferimento e sulle procedure per il controllo e la certificazione
- Attuare le procedure per la certificazione
- Sottoscrivere il contratto con OdC
7.12 Descrizione delle responsabilità del singolo socio o azienda

- Iscrizione al Gruppo
- Sottoscrizione del contratto di certificazione con il gruppo
- Sottoporsi alla Formazione
- A sottoporsi ai controlli
- Ad adottare gli standard di riferimento e seguire le indicazioni del RC o della CoCert per la gestione di eventuali NC

7.13 Sistema di Controllo Interno

Il Sistema di Controllo Interno (SCI) è un sistema di garanzia della qualità di cui si dota il Gruppo, composto di protocolli e di procedure operative, condivise tra i membri, che servono per garantire e controllare che tutti i membri rispettino gli standard di riferimento prescelti.

I principali elementi del SCI sono il regolamento Interno, le procedure operative e il contratto con un organismo di controllo. Tutti i documenti riguardanti il Sistema di controllo o allo standard di riferimento devono essere resi pubblici e disponibili per i membri del gruppo.

7.14 Regolamento interno

Definisce e regola il Gruppo. Riporta al suo interno l’organizzazione del Gruppo (Organigramma e Mansionari) palesando le responsabilità delle figure coinvolte nella gestione del Sistema. Identifica in modo univoco l’eleggibilità dei soci, evidenziandone diritti e doveri. Riporta quali sono le procedure operative per la certificazione. In allegato riporta copia degli standard di riferimento che si sono adottati e di tutti documenti interni al gruppo o che possano essere utili alla corretta informazione dei membri per il conseguimento degli standard prefissati.

7.15 Organizzazione del Gruppo

Il sistema di controllo per essere definito affidabile deve essere dotato di personale competente e di risorse adeguate all’estensione e alla complessità del sistema da garantire. Nella pianificazione dell’organizzazione del Gruppo occorre evitare che vi siano conflitti di interessi tra le diverse parti. Per concorrere al raggiungimento degli standard prefissati il SCI dovrà prevedere e garantire almeno una visita ispettiva all’anno per ogni azienda. Per far ciò il corpo ispettivo dovrà essere dimensionato in modo adeguato rispetto all’estensione territoriale ed al numero di aziende che fanno parte del Gruppo. Sarà cura del responsabile del controllo di pianificare le visite nei momenti più sensibili per le diverse colture.
7.16 Il mansionario

Deve essere presente per i vari attori operativi del processo. E’ uno strumento indispensabile per la definizione delle competenze e delle responsabilità delle singole figure di riferimento e ne definisce il ruolo.

7.17 Coordinamento del Gruppo

Il coordinamento del gruppo è affidato ad un coordinatore (ipotizzabile il Direttore del parco o della cooperativa oppure un tecnico) responsabile anche della gestione del Sistema di Controllo Interno (SCI) e da un amministrativo per la gestione documentale e amministrativa e referente del gruppo.

7.18 Incarichi e responsabilità

**Il coordinamento**: il gruppo è contrattualmente responsabile nei confronti dell’ente di certificazione per garantire che i Principi degli Standard di Riferimento vengano pienamente rispettati da tutti i suoi membri. Inoltre mantiene aggiornata tutta la documentazione necessaria per la certificazione, compresa la comunicazione di nuovo ingresso di un’azienda all’OdC in un tempo massimo di 15 gg.

**Il presidente** (nel caso di cooperative o consorzi) e il **direttore** nel caso delle aree parco: hanno la responsabilità formale e legale delle azioni svolte dal gruppo e dal coordinamento.

**Il coordinatore**: assolve alle funzioni di gestione del gruppo ed ha un ruolo di garanzia per il SCI. Il coordinamento del gruppo si occupa della procedura per la certificazione, e detiene copia di tutti i certificati del gruppo che vengono emessi.

L’amministrativo: ha la responsabilità completa nei confronti dell’ente di certificazione per il pagamento di tutti i costi del controllo.

7.19 Commissione Certificazione (CoCert)

La CoCert è costituita da:

1) Esponente del Parco (Presiede e coordina o dal presidente della coop/cons o suo delegato)
2) Esponente dei Produttori
3) Esperto AB e certificazioni (Responsabile del controllo)

La CoCert deve essere composta da personale qualificato in materia di agricoltura ed in particolare deve essere presente un membro esperto di agricoltura biologica e certificazione.
La CoCert si riunisce almeno una volta all’anno, o quando il Responsabile del Controllo ne ravvisa la necessità.

7.20 Responsabilità della CoCert

- deve garantire il consenso informato dei membri del gruppo, attraverso la fornitura ogni membro della documentazione (o garantirvi comunque l’accesso) in cui siano specificati i termini e le condizioni di appartenenza al gruppo pertinenti. Inoltre conserva in archivio per almeno 5 anni la documentazione di cui sopra.
- deve garantire la massima comunicazione tra l’OdC, ed eventuali aggiornamenti normativi con i propri membri.
- ha la responsabilità di assicurare che qualunque condizione posta dall’ente di certificazione, così come qualunque azione correttiva richiesta, sia pienamente soddisfatta.
- ha l’autorità di sospendere i membri del gruppo, sospendendo loro anche la certificazione, qualora i requisiti di appartenenza allo stesso non vengano rispettati o qualunque azione correttiva richiesta dall’ente di certificazione non venga attuata.
- ha sufficiente autorità legale e gestionale nonché capacità tecnica (supporto tecnico) per attuare le responsabilità specificate nei precedenti punti precedenti.
- È direttamente responsabile della corretta gestione del SCI, della sua efficacia, del suo aggiornamento.

7.21 Responsabile del Controllo

- è un Tecnico ampiamente formato sulla gestione dei sistemi di qualità, e di comprovata esperienza nel modo del biologico per quanto riguarda normativa e certificazione.
- Programma il piano visite
- È il referente per i tecnici ispettori.
- Controlla la correttezza delle visite effettuate
- Gestisce le NC documentali ed agronomiche che non richiedono una sensazione di sospensione o espulsione del socio.
- Prepara i rapporti da sottoporre alla CoCert ed al Coordinatore del SCI sulla gestione del controllo (visite effettuate, NC rilevate, ecc)
- È il referente per le Re-Ispezioni degli OdC.
- Controlla le domande di notifica per l’assoggettamento al controllo per la il gruppo
- In caso di necessita richiede al coordinatore la riunione del coordinamento.
• È il Responsabile che eventuali azioni correttive imposte dall’ OdC o dalla Cocert siano effettivamente realizzate.
• Deve tenere traccia documentale che dimostri la realizzazione di controlli o sistemi di monitoraggio interni. Tali registrazioni includono registrazioni di ispezioni interne, non-conformità identificate in tali ispezioni, azioni intraprese per correggere ognuna di tali non conformità.

7.22 Tecnici
Il personale ispettivo deve essere qualificato e formato, e soprattutto deve aggiornarsi periodicamente sia sul SCI che su eventuali variazione dello Standard di riferimento.
I Tecnici dovranno sottoscrivere la dichiarazione sul conflitto di interesse.
Sono responsabili per le visite ispettive e hanno l’obbligo alla formazione e all’aggiornamento.

7.23 Procedure Operative
7.24 Revisione e aggiornamento del Manuale
Il Manuale va aggiornato e rivisto ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, e comunque sempre ad eventuali modifiche della normativa di riferimento per gli standard. La necessità di revisionare SCI può derivare o da osservazioni delle CoCert/RC o da indicazioni dell’ OdC. Periodicamente il RC organizza un tavolo tecnico con tecnici, produttori e una commissione della CoCert per confrontarsi sulle procedure e sui form adottati. Il SCI deve essere calibrato e efficiente sulla realtà di riferimento. L’elaborazione delle modifiche deve essere proposta da una commissione ad hoc della CoCert, comprendente anche il RC alla CoCert stessa.
La Cocert approva le modifiche. Qualora siano apportate modifiche sostanziali al SCI è opportuno inviarne copia all’ OdC, prima di procedere con le delibera sulle modifiche. Questo genere di modifiche richiedono un tempo minimo per essere spiegate e comprese dai produttori di circa 6 – 12 mesi. È responsabilità del RC dare massima diffusione delle modifiche ai membri del Gruppo e prevedere l’aggiornamento dei tecnici.

7.25 Valutazione e gestione del rischio
L’analisi del rischio è la parte principale del sistema ed è quella da cui parte l’elaborazione del SCI. Il SCI deve ridurre al minimo il rischi di compromissione della biologicità del prodotto ed volta identificato il livello di rischio si dovranno attuare le misure idonee al contenimento dello stesso.
Il processo per la corretta e completa valutazione del rischio prevede diverse fasi:
• Analisi del territorio (elementi di rischi di inquinamento, usi civici ecc)
• Elaborazione di una prima lista di rischi
Il Rischio del sistema può variare nell’arco di poco tempo (anche un anno) è necessario quindi prevedere l’aggiornamento della “Gestione rischio” periodicamente.

Per la valutazione e la gestione del rischio occorre differenziare l’analisi tra:
- azienda
- gruppo.

Essendo un’analisi estremamente legata al territorio di seguito vengono riportate alcune tra le principali fonti di rischio, ma è opportuno che in fase di elaborazione del SCI sia fatta un’analisi più completa.

7.26 Analisi rischi di Gruppo:
Più complessa è l’analisi del rischio gruppo, quindi del territorio, nel particolare essa si suddivide a sua volta in rilevazione di tipo tecnico agronomico e di tipo funzionale per il SCI.

Alcuni esempi del primo tipo di considerazioni sono le seguenti:
- Tecniche colturali adottate nel territorio
- Omogeneità del territorio e delle colture di riferimento

Per quanto concerne invece all’analisi funzionale del SCI, si possono considerare i seguenti parametri:
- Consapevolezza del gruppo: la certificazione di gruppo serve per incrementare lo sviluppo del territorio o solo per spuntare un prezzo migliore?
- Il personale è qualificato, formato e aggiornato
- La formazione degli operatori
- Sono previsti corsi di formazione/aggiornamento a tutti i livelli del Gruppo
- La certificazione di gruppo è stata in grado di attivare una responsabilità sociale
- La domanda di prodotto bio è maggiore dell’offerta?
- Storico sulla tecnica colturale delle principali colture di riferimento (Es il castagno non lo tocca nessuno, gli olivi sono già più difficili)
- C’è la percezione della necessità di agrofarmaci per la produzione?
- Numero di anni di funzionamento del Gruppo
7.27 Analisi rischi aziendale

Valutazione Rischi Aziendali devono tener conto di tutti quei fattori che possono compromettere in Sistema a livello azienda. Alcuni esempi possono essere:

I principali rischi da rilevare in azienda:

- Presenza dei confini a rischio
- ampiezza/Importanza delle singole aziende
- alla dimensione dei centri aziendali o di lavorazione
- Realizzazione del plus valore sul prodotto
- Formazione dell’operatore
- numero delle non conformità rilevate nelle aziende
- numero e modalità di risoluzione delle NC rilevate
- gestione delle aziende in conversione e del prodotto in conversione, essendo possibile l’inserimento di nuove aziende...

L’operatore predispone una scheda di gestione del rischio che viene sottoposta al RC che ne valuta l’efficacia.

Rispetto alla procedura di valutazione e gestione del rischio l’OdC valuta l’efficacia e l’efficienza del SCI e determina la “quota di re ispezione” ed il fattore di Rischio.

7.28 Programmazione, esecuzione e verbalizzazione delle ispezioni interne;

Le visite sono programmate dal RC su un piano che tenga conto dell’andamento climatico della zona di riferimento e della fisiologia delle colture in essere, cercando di andare in azienda nel periodo maggiormente critico. È importante sottolineare che la funzione del SCI è principalmente preventiva al fine di tutelare il Gruppo per evitare che esso perda la certificazione biologica. La funzione del controllo propriamente dette è affidata all’OdC.

La visita è compiuta dal tecnico il quale seguendo il modello “visita ispettiva” verifica la conformità o meno dell’azienda rispetto agli standard prefissati, di questa viene lasciata copia in azienda o al titolare o al suo delegato che ha assistito alle fasi della valutazione.
7.29 Valutazione e gestione delle non-conformità e accertamento dell’efficacia delle azioni correttive e preventive attuate

Le non conformità danno luogo ad una serie di provvedimenti commisurati alla gravità dell’infrazione rilevata. I provvedimenti vanno dal richiamo all’eliminazione dal Registro degli Operatori Approvati.
- mancata disponibilità dell’Operatore all’esecuzione delle visite ispettive di sorveglianza
- Utilizzo non conforme di Input non ammessi
- Frodi di qualsiasi genere (es. presenza di colture parallele presso lo stesso operatore, presenza / uso input non conformi ecc.)
- Piano di conversione o gestione delle aree di rispetto non applicato
- Continue non conformità e mancato miglioramento.

Nel caso il rilevamento della NC da parte del Tecnico, sarà il Responsabile del Controllo ad applicare i provvedimenti previsti nel SCI.

Le sanzioni da applicarsi in relazione alla gravità e ripetizione della non conformità potrebbero essere:
- Richiamo
- Ammende (se previsto dal contratto)
- Sospensione temporanea di accettazione del prodotto finché certi problemi non siano affrontati in modo adeguato
- Ritorno al periodo di conversione di Terreni o Animali

Ogni non conformità rilevata deve essere valutata in funzione del piano di gestione del rischio e del livello di compromissione che essa determina per il gruppo!!!

7.30 Gestione delle sanzioni e dei ricorsi.

Rispetto alla NC rilevata, presente sul verbale di ispezione cui copia è stata lasciata all’operatore, l’azienda attraverso il suo rappresentante legale può fare ricordo scrivendo un Raccomandata RR al RC. Egli prenderà i provvedimenti del caso, tenendo presente l’obiezione presentate dall’operatore; qualora queste non fossero ritenute corrette, il produttore potrà ricorrere, con la stessa procedura alla CoCert.

La CoCert a si riunisce d’urgenza entro 15 gg dalla data di notifica della richiesta di ricorso e esamina e nel frattempo, per principio di precauzione, rimane valida la sanzione.
7.31 Amministrative, inclusa la gestione dei documenti ed del Registro degli Operatori Approvati

Il Gruppo è responsabile presso l’OdC per quanto concerne il rapporto economico.

Il gruppo nei diversi ruoli deve tenere tracci di tutte le operazioni compiute, dal versamento della quota alla registrazione delle visite ispettive, alle delibere della Cocert agli aggiornamenti delle diverse figure.

Tutta la documentazione va tenuta per cinque anni.

Il Gruppo nei diversi ruoli è responsabile della tempestiva comunicazione tra gli operatori e l’OdC, nonché nei confronti di quest’ultimo di eventuali variazioni. I tempi e le modalità delle diverse comunicazioni sono presenti nel Regolamento interno.

Nella documentazione descrittiva dell’azienda (membro) deve essere presente:

- Paese/ubicazione
- Nome dell’operatore
- Codice dell’operatore
- Attività svolta dall’operatore del gruppo inerente alla filiera (Agricola, Zootec, Raccolta, trasporto ecc.)
- Colture o prodotti risultato dell’attività conformi allo standard (es. biologiche)
- Superficie totale e superficie dedicata a metodi conformi allo standard (es. biologiche, in conversione)
- Status interno approvato: produttore (SAU biologico, SAU in conversione),
- Data della prima approvazione

Inoltre il Gruppo tiene copia e successive modifiche, di tutti documenti catastali per la corretta ed inequivocabile definizione delle superfici degli operatori assoggettati al controllo.

Reclutamento, la selezione, la formazione e l’aggiornamento degli ispettori e per il monitoraggio della loro competenza

Gli ispettori devono avere un titolo di studio idoneo ad accertare la loro preparazione e competenza nelle materie di pertinenza tecnico agronomiche:
- Perito agrario
- Agrotecnico/Agrotecnico Laureato
- Laureato in Scienze Agrarie e Forestali o lauree equipollenti
- Dottore Agronomo o Forestale
Le nuove frontiere della certificazione

- Essi comunque devono partecipare (o aver partecipato negli ultimi 2 anni) ad un corso di 40/80 ore formative, nel quale vengono presentati i Regolamento Comunitario ed il Garanzia AIAB, il SCI e le procedure operative. Al termine essi dovranno sostenere un esame (scritto e orale).
- Per mantenere la loro abilitazione devono impegnarsi a seguire almeno 2 corsi all’anno su tematiche di approfondimento o aggiornamento professionale, questo perché eticamente il miglioramento continuo non può essere richiesto solo alle aziende.
- I tecnici potranno entrare a far parte del Ren.Ta

7.32 Contratto con OdC

Prevede la formalizzazione degli accordi per il controllo di terza parte tra OdC e Gruppo. L’ OdC valuta il sistema di controllo determinandone l’efficacia e l’efficienza. In base a questa valutazione, in cui sono stati presi in considerazione anche i fattori di rischio del Gruppo e delle Aziende, l’ OdC determina una “Quota di Re-Ispezione”. La quota di Re-Ispezione è la quota di operatori del gruppo che viene ispezionata dall’ OdC. Considerando ciò che viene fatto nei paesi che adottano la certificazione di gruppo, il numero delle aziende da ri-controllare non deve essere inferiore alla radice quadrata delle aziende che compongono il gruppo. È logico che questo sistema porta vantaggi se il numero delle aziende supera almeno le 30 unità, al di sotto di questa soglia risulta difficile un risparmio economico rispetto al controllo tradizionale singolo di parte terza. Per le aziende di grandi dimensioni che aderiscono al gruppo rimane l’obbligo del controllo individuale dell’azienda da parte dell’ OdC, con i benefici riportati dell’adozione del SCI.

7.33 Analisi Economica della Certificazione di gruppo in Italia

La fattibilità e la convenienza economica della certificazione di gruppo deriva dalla generale semplificazione e sburocratizzazione del sistema di controllo che evita inutile duplicazioni e valorizzazione ruoli già assunti in sistemi maturi come possono essere i Parchi o le strutture organizzative di una cooperativa di trasformazione gestita da produttori. In Italia/Europa ci troviamo a disposizione delle strutture già di elevata complessità che possono assumere , senza ulteriori costi, molti ruoli che si prevedono in uno SCI. Un responsabile qualità della cooperativa potrà tranquillamente avere anche il ruolo di responsabile di controllo perché è già quello che fa, così come gli organi di gestione di un parco hanno già una loro terzietà interna rispetto al singolo produttore che non richiede la costruzione di altre strutture dedicate.
Inoltre in una situazione del genere ed in conformità con quanto proposto in merito alla certificazione di parte terza, i costi degli Enti di certificazione devono essere calcolati in base alle giornate uomo che il controllo richiede e non in base al volume di fatturato espresso dell'Entità economica controllata.
Considerato quanto sopra, segue una proposta per le Aree Parco.

**ENTRATE**
Considerato l'adesione di 100 aziende allo alla certificazione di gruppo
Contributo medio per azienda 150 Euro (il costo comunque parametrato su dimensione aziendale )

Totale Entrate 15.000 Euro

** USCITE**
- Costo OdC
10 giornate (costo aziendale 500 Euro/giornata)
5.000 Euro
- Costo Formazione e amministrazione
(10 Euro*azienda)
1000 Euro
- Costo RC e tecnici
30 giornate (costo 300 Euro/giornata)
9.000
- Costo Cocer
Gratis
- Costo responsabile
Gratis

Totale Costi 15.000
8. SISTEMA DI GARANZIA PARTECIPATIVA

8.1 Introduzione

Il presente documento è frutto della sperimentazione condotta da AIAB sui Sistemi Partecipativi di Garanzia (SPG) in agricoltura biologica, nell’ambito del progetto “Le Nuove frontiere della certificazione in agricoltura biologica”, finanziato dal Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. La sperimentazione aveva come scopo quello di creare un modello di SPG che potesse essere utile allo sviluppo dell’agricoltura biologica in Italia, potendo dare un’opportunità ai piccoli produttori, che vendono ai mercati locali, impegnati comunque ad applicare il metodo dell’agricoltura biologica.

All’inizio, sia in Italia sia negli altri paesi del nord del mondo, gli organismi di controllo e certificazione si svilupparono all’interno del movimento del biologico, coinvolgendo attivamente tutti i soggetti della filiera produttiva, in certi casi le stesse persone coprivano i diversi ruoli: produttori, controllori, distributori; gran parte del lavoro era volontario. Quei sistemi di controllo e certificazione si adattavano bene alle diverse esigenze e c’era una particolare attenzione verso i piccoli produttori. In seguito, una combinazione di fattori, tra cui le normative dei governi sui controlli e quelle sui conflitti d’interesse, e il bisogno di efficienza economica degli organismi di certificazione hanno fatto diventare il sistema di controllo di parte terza sicuramente più professionale ma allo stesso tempo più rigido e burocratico, adatto soprattutto per produttori medi e grandi.

Nei paesi del sud del mondo il sistema di certificazione di parte terza, già dall’inizio si adattava principalmente alle produzioni destinate all’esportazione, dimostrandosi invece un limite per lo sviluppo del mercato interno. E’ in questi paesi che dagli anni ’90 cominciano a svilupparsi sistemi alternativi di certificazione in agricoltura biologica, trovando anche sostegno in alcuni governi locali interessati nel sostenere gli agricoltori biologici e avere prodotti sani e di qualità per le loro popolazioni.

L’obiettivo di questi sistemi di garanzia nascenti era quello di dare una risposta alla domanda di gruppi di agricoltori e contadini che desideravano sia ottenere un riconoscimento per l’adozione di un modello agricolo basato sui principi dell’agricoltura biologica, sia ottenere la garanzia di un accesso ai mercati locali.

Il lavoro svolto da AIAB, avvalendosi della consulenza di Eva Torremocha (membro del gruppo di lavoro di IFOAM sui PGS) è iniziato con l’analisi delle esperienze di SPG nelle diverse parti del mondo e di quanto è stato elaborato da IFOAM sull’argomento. La sperimentazione vera e propria è stata realizzata in due aree pilota, Genova e Roma, dove tramite incontri con produttori e consumatori è stato definito un modello di Sistema Partecipativo di Garanzia per Italia. Negli incontri svolti si sono confrontati i sistemi già esistenti in Europa, in particolare quello francese di Nature et Progrès, in funzione dal 1972 e quello andaluso (Spagna). A partire dall’analisi di questi sistemi si è provato ad elaborare in modo partecipativo un sistema italiano, applicabile anche all’interno dell’associazione più importante del biologico come AIAB.

È stata ipotizzata la creazione di circoli AIAB (come previsti dal regolamento interno dell’associazione) che fungano come gruppi dei Sistemi Partecipativi di Garanzia. I circoli AIAB, che nascono come spazio d’incontro, lavoro e riflessione, hanno una connotazione locale e si inseriscono in una struttura regionale dell’associazione alla quale sono legati dal punto di vista tecnico, legale, informativo e organizzativo.

Come norma di riferimento oltre al regolamento 834/07 si è adottato il Garanzia AIAB, giacché offre ulteriore garanzia in alcune aspetti considerati importanti sia dai produttori che dai cittadini consumatori. Per esempio il Garanzia AIAB prevede che il 100 per cento dell’azienda sia bio per impedire possibile contaminazione con le colture convenzionali, che le materie prima siano italiane in modo di ridurre i costi ambientali del trasporto e la verifica delle condizioni di lavoro.

È stato previsto che i circoli locali, tramite un’assemblea annuale dei soci, scelgano i gruppi di visita e la commissione di certificazione. I gruppi di visita saranno composti da due persone (un produttore e un consumatore). Questi realizzzeranno le visite in azienda con l’obiettivo di raccogliere tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle norme. I membri del gruppo di visita riceveranno una formazione specifica sulle norme di garanzia stabilite (regolamento CE 834/07 e Garanzia AIAB) e sulla metodologia di svolgimento delle visite. La
commissione di certificazione sarà composta da cinque persone elette dall’assemblea del circolo (due produttori, due consumatori e un tecnico). Essa analizzerà le informazioni raccolte durante le visite e prenderà le decisioni sulla certificazione delle aziende. Durante la sperimentazione sono stati altresì definiti i documenti necessari per il funzionamento dei Sistemi Partecipativi di Garanzia come la domanda di ammissione, il regolamento interno e il manuale di visita aziendale.

L’interesse riscontrato durante la sperimentazione dimostra che in Italia i Sistemi Partecipativi di Garanzia potrebbero diventare, a breve, uno strumento per i piccoli produttori che vendono ai mercati locali, permettendo, in questo modo, una maggiore diffusione dell’agricoltura biologica a livello nazionale.

8.2 Definizione dei Sistemi Partecipativi di Garanzia (SPG)

Si chiama “Sistema Partecipativo di Garanzia” al processo che genera credibilità tramite la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, consumo e divulgazione dei prodotti certificati come bio. In questo sistema, i diversi attori della filiera che va dai campi alla tavola: agricoltori, allevatori, tecnici, consumatori, integrano il proprio ruolo e lavoro in un obiettivo comune, d’interesse collettivo, generando una forma partecipativa di garanzia reciproca. Nel 2008 IFOAM ha adottato la seguente definizione: “I Sistemi di Garanzia Partecipativa sono dei sistemi di garanzia di qualità che operano a livello locale; certificano i produttori prendendo come base la partecipazione attiva di ciascun attore locale e si costruiscono a partite dalla fiducia reciproca, dalle reti sociali e dallo scambio di conoscenze”.

I SPG Condividono lo stesso obiettivo dei sistemi di certificazione di parte terza nel fornire una garanzia credibile per i consumatori che domandano prodotti biologici. La differenza sta nell’approccio. Come il nome suggerisce, la partecipazione diretta degli agricoltori e anche dei consumatori nel processo di certificazione non è solo incoraggiata, ma è addirittura un requisito. La partecipazione attiva da parte degli interessati richiede che i questi sistemi si dia priorità alla conoscenza e allo sviluppo delle capacità, tanto dei produttori, come dei consumatori. Questo coinvolgimento diretto consente a questi sistemi di essere meno onerosi in termini di obblighi di documentazioni e di registrazione; un elemento importante, giacché hanno l’obiettivo di coinvolgere i piccoli agricoltori nel sistema di produzione biologica.

8.3 Origine dei SPG e un po’ di storia

I sistemi partecipativi di garanzia (SPG) si sviluppano in modo spontaneo in diversi paesi del sud del mondo durante gli anni 90, per dare una risposta a piccoli e medi agricoltori e alla crescente domanda di prodotti biologici a livello del mercato interno. Si trattava di paesi, dove già esisteva
Le nuove frontiere della certificazione

un’agricoltura biologica d’esportazione, garantita da organismi di certificazione del nord del mondo, e orientata soprattutto alle grandi aziende esportatrici, quindi costosa per le medie e piccole aziende che vendevano al mercato interno. L’obiettivo dei SPG nascenti era quello di dare una risposta alla domanda di gruppi di agricoltori e contadini che desideravano sia ottenere un riconoscimento per l’adozione di un modello agricolo basato sui principi dell’agricoltura biologica, sia ottenere la garanzia di un accesso ai mercati locali.


8.4 Esempi dal mondo

In America, il primo paese a sviluppare un SPG è il Brasile, dove si iniziarono in maniera parallela differenti esperienze:

- A Rio de Janeiro, l’associazione di produttori biologici ha organizzato (già dal 1985) un sistema di certificazione relazionato con i mercati locali di prodotti biologici, con caratteristiche partecipative.

- A Rio Grande do Sul, la rete di certificazione partecipativa Ecovida1 ha lavorato per l’ottenimento di un sistema alternativo di certificazione a partire dal 1992, quando il governo mosse i primi passi per la definizione del regolamento nazionale sull’agricoltura biologica. Dal 1998 la rete Ecovida applica i SPG a tutti i suoi membri.

1 Ora denominata Red Ecovida de Agroecologia
- L’associazione di agricoltura naturale della regione di Campinas, ha iniziato il suo SPG nel 1991 incentrandolo sulla promozione dell’agricoltura biologica relazionata ai canali di commercializzazione dei prodotti.

In Oceania il primo SPG si sviluppa in Nuova Zelanda nel 2002 e prende vita da un gruppo di agricoltori che non avevano accesso al mercato di prodotti biologici a causa dei costi elevati per la certificazione di parte terza.

Attualmente esistono SPG in 18 paesi e in 5 continenti, tra cui Africa, Africa del Sud, Asia e India con diversi SPG in Vietnam e negli altri continenti.

L’incontro ad Antonio Prado (Rio Grande do Sul, Brasile) organizzato nel 2007, segna la nascita dei SPG. Questa data è stata un importante punto di partenza per questi sistemi di certificazione, tanto che grazie alla loro promozione a livello locale prima e internazionale poi (e grazie soprattutto al lavoro di IFOAM) è sempre maggiore il numero di organizzazioni che adottano questi sistemi di certificazione per i loro prodotti. Sulla base del successo dei SPG, IFOAM ha trasformato poi il gruppo di lavoro sui SPG in una commissione interna all’organizzazione.

![Mappa dei sistemi partecipativi di garanzia nel mondo.](image-url)
a. **Quadro teorico dei SPG**

Sulla base dei casi di studio realizzati da IFOAM emerge un quadro teorico comune a tutti i SPG. Essi basano le loro procedure sui seguenti aspetti:

- La partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, dalla produzione al consumo, è orizzontale, nelle attività e nei processi di verifica effettuati per garantire la validità del marchio.
- La fiducia come base e come obiettivo. Si parte dal presupposto che le persone svolgano le loro attività in maniera onesta e responsabile, ma si cerca anche di garantire l'affidabilità del prodotto certificato.
- La trasparenza come base per la fiducia. Si adotta tanto nel processo produttivo come nelle informazioni che, generate dallo stesso, sono fatte circolare. Fiducia e trasparenza si alimentano a vicenda.
- Un controllo esterno attraverso la partecipazione di persone e/o organizzazioni estranee al processo produttivo che si vuole certificare. Questo aspetto differenzia un SPG da un sistema di autocertificazione.
- La condivisione di saperi e conoscenze tra i membri dei SPG, sia tra produttori e consumatori, sia all’interno di ciascuna categoria. Il tutto è favorito dall’incontro tra le persone coinvolte e dall’approccio costruttivo con cui si affronta la certificazione.

Nel Congresso Internazionale di IFOAM tenutosi a Modena (Italia) nel 2008, l’allora gruppo di lavoro sui SPG ha adottato la seguente definizione: “I Sistemi di Garanzia Partecipativa sono dei sistemi di garanzia di qualità che operano a livello locale. Certificano produttori prendendo come base la partecipazione attiva di ciascun attore locale e si costruiscono a partire dalla fiducia reciproca, dalle reti sociali e dall’interscambio di conoscenze”.

8.5 Livelli di garanzia stabiliti nei SPG

Tutti i sistemi di certificazione che rispondono ai criteri in precedenza menzionati, sono considerati SPG. Ogni modello di SGP costruisce poi un proprio processo per l’approvazione delle pratiche, con l’obiettivo di garantire l’affidabilità della certificazione rilasciata. L’accrescimento della fiducia si basa sui seguenti punti:

- La trasparenza nei processi produttivi.
- La dichiarazione del produttore.
- Le visite di campo.
- Gli scambi tra produttori e consumatori.
- La partecipazione di persone esterne ai processi produttivi.
- La tracciabilità dei prodotti.
Lo svolgimento di analisi di laboratorio.

I SPG attingono ad alcuni degli strumenti impiegati per la certificazione di parte terza, aggiungendo altri elementi che aumentano la crescita di fiducia tra i diversi attori locali attraverso un rapporto più stabile.

8.6 Vantaggi e inconvenienti dei SPG

Nonostante i SPG siano sistemi di certificazione, le strutture e i meccanismi che adottano per la per la loro attuazione permettono di andare oltre il riconoscimento di un marchio e generano vantaggi ai gruppi di produttori che li praticano. I SPG per la loro capacità di governance e per la loro autonomia, presentano una spiccata flessibilità di adattamento alle oscillazioni di mercato e ai più diversi panorami legislativi, giacché la partecipazione di consumatori e produttori ai continui cambiamenti dei mercati.

L'applicazione di un SPG prevede lo svolgimento di un certo numero di visite presso le aziende e di riunioni necessarie come spazio di incontro e scambio tra professionisti del settore produttivo, ma anche con persone socialmente attive e impegnate per la tutela dell'ambiente e della salute dei consumatori. Questi spazi diventano momenti privilegiati per lo scambio di informazioni e conoscenze che portano ad un miglioramento continuo nei processi produttivi aziendali. Il SPG da solo stabilisce meccanismi specifici di riconoscimento e valorizzazione di queste pratiche, in modo da favorirne direttamente lo sviluppo.

I SPG fungono da connettori del tessuto sociale della zona e favoriscono l'incremento di dinamiche di sviluppo locale. Oltre alla gestione delle aziende agricole, gli spazi di incontro creati attorno ai SPG gettano le basi per la creazione di attività collaterali, non solo legate alla produzione e al consumo di prodotti biologici ma anche mediante l'istituzione di partenariati e sinergie tra operatori del settore. L'esperienza di alcuni SPG già attivi dimostra che dalla loro applicazione nascono iniziative di commercializzazione diretta a livello locale, e quindi di promozione dell'agricoltura biologica. Dall'incontro che i SPG favoriscono tra la società civile in un determinato territorio, e tra i settori spesso distanti della produzione e del consumo, nascono dinamiche locali che aumentano la coesione sociale, economica e culturale del territorio in questione.

I SPG si inseriscono e promuovono nello stesso tempo una strategia di delocalizzazione dell'economia, che si presenta come valida soluzione per risolvere l'attuale crisi globale. I SPG sfociano spesso nella creazione di canali di commercializzazione, locali o diretti che ricollocano l’attività imprenditoriale delle aziende nelle zone rurali.
Le nuove frontiere della certificazione

Gli svantaggi dei SPG si incentrano specialmente nei propri meccanismi di funzionamento che presuppongono una responsabilizzazione e un’attitudine alla partecipazione attiva da parte da parte degli attori coinvolti. Proprio a questi ultimi i SPG richiedono: disponibilità, capacità di lavorare in gruppo, creazione di nuovi meccanismi relazionali, rapporti di fiducia e collaborazione. Per questo, è consigliabile che l’approccio con i SPG abbia una visione costruttiva, tenendo conto che ha maggiore importanza il processo rispetto al raggiungimento degli obiettivi prefissati. I SPG possono essere considerati come una ricerca continua verso molteplici modelli di sostenibilità sociale, economica e ambientale.

8.7 Le attuali sfide dei SPG

Ben radicati nei territori delle organizzazioni che li sostengono, i SPG sono entrati in una fase di crescita e sviluppo di proporzioni mondiali. Al momento, la loro sfida principale è quello di ottenere un riconoscimento e una regolamentazione a livello internazionale ed europeo e poter essere identificati come un’ulteriore opzione per la certificazione di prodotti da agricoltura biologica. Il raggiungimento di questo obiettivo porta con se un ulteriore sfida interna, che consiste nell’inserire una proposta di lavoro formulata a partire da una base sociale e costruita con un approccio sistemico, come quella dei SPG, nell’attuale sistema di certificazione, concepito per dare risposte ad un sistema di produzione che conta invece con un approccio più lineare, omogeneo e standardizzabile.

8.8 Modelli dei SPG nel mondo

La sistematizzazione delle esperienze dei SPG ci permette di scoprire, a partire dalla pratica, vari esempi di applicazione degli stessi, ma anche distinte soluzioni proposte per affrontare problematiche concrete. I casi di studio analizzati sono stati selezionati in base al criterio comune di essere riconducibili al contesto socio-politico italiano. Le esperienze di Francia e Spagna sono state selezionate in quanto appartengono al contesto europeo e presentano con l’Italia analogie in ambito agricolo dal punto di vista legislativo e sociale. L’esperienza francese presenta altresì un percorso simile a quello seguito da AIAB in Italia, mentre quella spagnola, promossa da un’amministrazione a livello regionale, apporta elementi di novità. L’esperienza del Sudafrica è stata inserita giacché avviata in un contesto di commercializzazione di prodotti biologici, nell’ambito di un mercato locale, per arrivare poi al coordinamento della produzione e della certificazione attraverso i SPG. L’esperienza indiana mostra interessanti elementi nella gestione dello sviluppo del sistema a livello nazionale, aggiungendo procedure specifiche per regolare l’utilizzo del termine SPG.
Infine l'esperienza dell'Uruguay, sviluppata in un contesto latinoamericano che abbraccia quella tipologia di agricoltura contadina e famigliare da dove nascono i SPG, e che conta inoltre sulla forte presenza di gruppi di consumatori. Inoltre il governo uruguaiano ha emanato delle leggi in merito ai SPG. Per questi motivi queste esperienze sono assimilabili a quelle europee.

8.9 Una proposta di PGS per l'Italia

8.10 Metodologia di lavoro per la sua definizione

**Metodologia**

Questo progetto pilota ha come obiettivo definire un modello di SPG utile allo sviluppo dell'agricoltura biologica in Italia, potendo dare un'opportunità ai piccoli produttori che vendono ai mercati di prossimità (gruppi d’acquisto, vendita diretta in azienda). Il modello che AIAB propone non si pone come alternativo al sistema di certificazione di parte terza, ma bensì come complemento ad esso.

La sua definizione sarà quindi da un lato pratica per dare risposta alle esigenze locali, dall’altro più ampia per poter essere esportata ad altri contesti territoriali. I disegno di un Sistema Partecipativo di Garanzia presuppone inoltre un lavoro che abbia un approccio sistemico con una metodologia partecipativa.

8.11 Metodologia partecipativa

AIAB ha deciso di adottare una metodologia partecipativa lavorando alla definizione di un sistema con organizzazioni di produttori e consumatori. Trattandosi di categorie con un interesse complementare, e per dare una risposta alle aspettative e alle esigenze particolari di tutti gli attori coinvolti, il progetto ha consistito in una prima fase dove si sono organizzati dei workshop con entrambe le categorie. In seguito si sono condivisi i risultati di questo lavoro definendo il SPG. I temi trattati nei workshop per la definizione del modello italiano, realizzati contemporaneamente con produttori e consumatori, sono stati i seguenti:
- presentazione del progetto e introduzione ai SPG;
- presentazione del modello andaluso (Spagna) e di quello di Nature et Progrès (Francia);
- proposte locali e dibattiti per il modello italiano;
- condivisione dei risultati;
- presentazione dei risultati ad entrambe le categorie;
- formulazione e valutazione pratica del sistema.
8.12 Caratterizzazione dei territori ospitanti i progetti pilota

I progetti pilota si sono sviluppati a Roma e a Genova, presentando caratteristiche simili ma riportando allo stesso tempo delle differenze che, pur partendo da una base comune, presentano una metodologia di lavoro più complessa e articolata.

-- Roma: area di consumo.

Oltre a contare su gruppi organizzati e persone recettive rispetto ai SPG, Roma possiede un grande potenziale di consumo. La presenza di gruppi organizzati di consumo e l’esistenza di differenti modalità di vendita diretta di prodotti biologici, garantiscono l’esistenza di un sistema di commercializzazione adatto a soddisfare la domanda dei gruppi stessi, attori fondamentali per il consolidamento dei SPG. Agli incontri per definire il SPG hanno partecipato rappresentanti di gruppi d’acquisto, il presidente e alcuni membri del direttivo di AIAB Lazio, rappresentati di Terra Terra, singoli produttori, singoli consumatori e ricercatori universitari.

-- Genova: area di produzione in piccole aziende.

La Liguria, per le sue caratteristiche geografiche, è una regione poco vocata ad un modello intensivo di agricoltura. Le aree produttive presentano caratteristiche orografiche e socio-economiche sfavorevoli per lo sviluppo di un modello agricolo competitivo di agricoltura convenzionale. Unendo la domanda del settore produttivo di questo territorio, quindi la sua vocazione agricola di piccola scala, alle logiche di un SPG è stato possibile rispondere in maniera eccellente alle esigenze produttive anche delle aree più marginali. A completare il quadro la presenza e le esigenze dei gruppi di consumatori di prodotti biologici, ha reso possibile la costruzione di un SPG esportabile su tutto il territorio nazionale. Agli incontri per definire il SPG hanno partecipato rappresentanti di gruppi d’acquisto, il presidente e alcuni membri del direttivo di AIAB Liguria, rappresentanti di Liguria Biologica e di ASCI e singoli produttori.

AIAB con questo approccio intende realizzare dei SPG a partire dalla base, con metodologia partecipativa e coinvolgendo tutte le realtà socio-economiche e produttive di ogni regione italiana. Il modello di SPG che propone AIAB – di seguito illustrato - è la base di lavoro per ciascun territorio. A partire da questo modello ciascun gruppo di attori potrà implementarlo, modificarlo e adattarlo al contesto locale di riferimento.

8.13 La struttura del SPG e il suo funzionamento

La struttura, le funzioni, i procedimenti e i documenti di seguito riportati sono lo schema base di ogni gruppo locale, e rappresentano i requisiti minimi da possedere per essere considerati un SPG.
8.14 I circoli AIAB come struttura di base

I circoli AIAB (così come previsti dall’articolo 7 bis del suo Regolamento Interno) nascono come spazio di incontro, lavoro e riflessione. Hanno una connotazione locale e si inseriscono in una struttura regionale di AIAB di riferimento alla quale sono legati dal punto di vista tecnico, legale, informativo e organizzativo. Tutti i soci di AIAB a livello regionale possono essere soci di diritto del circolo, questo ultimo può comunque ammettere persone che non siano soci AIAB. Proprio per questo motivo i gruppi di lavoro di Roma e Genova hanno ritenuto che i circoli AIAB siano strutture particolarmente adatte per la realizzazione dei SPG. Nella proposta avanzata tutti i membri del gruppo locale del SPG dovrebbero però essere membri del circolo AIAB, già esistente o creato appositamente per la realizzazione del SPG.

Norme

Le norme di riferimento definite per il SPG sono:

- Il Reg. (CE) 834/07, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici.
- Garanzia AIAB: un marchio collettivo dei soci AIAB, su base volontaria, che viene apposto su prodotti che hanno requisiti più restrittivi della regolamentazione comunitaria obbligatoria Reg. (CE) 834/07.

Funzionamento

- Il circolo eleggerà una persona incaricata del coordinamento, e una responsabile della segreteria e dell’amministrazione del circolo stesso.
- Il circolo nasce come spazio di incontro, dibattito e riflessione aperto a tutti i membri sui temi inerenti il SPG, e come luogo di svolgimento di attività collaterali del circolo stesso. La sua struttura organizzativa permette l’incontro tra produttori e consumatori, essendo questo criterio alla base del lavoro insito nel SPG.
- Il circolo è quello che elegge i membri delle diverse strutture interne del SPG (i gruppi di visita e le commissioni di certificazione) che vengono di seguito illustrate.
- Il circolo si fa carico della formazione dei membri del SPG.

8.15 I gruppi di visita per la raccolta delle informazioni nell’azienda.

- Composizione

Sono composti da due persone, una che rappresenta il gruppo dei produttori e l’altra il gruppo dei consumatori. È prevista per ciascun rappresentante una figura di supplenza.

- Funzioni
Le nuove frontiere della certificazione

- I gruppi di visita realizzano le visite in azienda con l’obiettivo di raccogliere tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle norme di riferimento di cui sopra. Durante la visita si raccolgono sia informazioni relative alla gestione dell’azienda sia documenti ufficiali che possano comprovare quanto dichiarato dall’agricoltore (certificato di provenienza delle sementi, fattura di acquisto dei fattori della produzione, etc.)
- Ogni azienda riceve come minimo una visita annuale.
- Se le informazioni raccolte con la prima visita dovessero essere insufficienti per la decisione sul rilascio della certificazione, si potranno realizzare una o più visite suppletive fino al reperimento delle informazioni necessarie.
- Le visite non sono l’unico spazio utile per fornire consigli e suggerimenti al produttore, si raccomanda infatti un intercambio continuo di informazioni tra i produttori e il gruppo di visita a patto che non interferiscano con l’obiettivo principale della visita stessa: raccogliere informazioni utili sull’azienda.

Criteri
- Le visite sono valide solo se si realizzano tra un produttore e un consumatore.
- Il circolo definisce, a livello di gruppo di visita, coppie di persone compatibili e rappresentative delle due categorie di attori, con caratteristiche e formazione complementari per diversificare il più possibile l’approccio delle visite che si svolgeranno.
- Un produttore non può visitare l’azienda confinante.
- Per la prima visita che si svolgerà la visita è prevista la presenza di un tecnico oltre a quella dei membri del gruppo di visita.

Formazione
- Tutti i membri del gruppo di visita, dopo essere stati eletti riceveranno una formazione specifica sulle norme di garanzia stabilite (marchio di Garanzia AIAB) e sulla metodologia per lo svolgimento della visita. Questa formazione sarà svolta da personale tecnico qualificato con l’ausilio dell’esperienza di alcuni circoli già formati, si svolgerà annualmente e sarà aperta a tutti i soci.
- Annualmente si realizzerà una formazione pratica per lo svolgimento delle visite. Questa visita di formazione prevederà la presenza di un tecnico e fungerà da formazione iniziale per i nuovi membri, e da approfondimento per coloro che già fanno parte del gruppo di visita.

8.16 La commissione di certificazione per il rilascio del marchio di garanzia

Composizione
La commissione di certificazione è composta da 5 persone elette dall’assemblea del circolo e con il seguente profilo: 2 persone provenienti dal settore della produzione, 2 dal settore del consumo, 1 tecnico professionista, tutti con i rispettivi supplenti.

**-Funzioni**
- La commissione di certificazione analizza le informazioni raccolte durante le visite e prende la decisione sulla certificazione delle aziende.
- Si riunisce 2-3 volte all’anno in funzione del numero di dossier da analizzare.
- Definisce i gruppi di visita secondo i criteri stabiliti.
- Organizza il calendario delle visite, in funzione dell’indirizzo produttivo dell’azienda e della stagionalità delle produzioni.

**-Criteri**
- Le riunioni si considerano valide con la presenza per lo meno di: 1 produttore, 1 consumatore e 1 tecnico.
- I membri della commissione devono aver partecipato alla formazione annuale sulle norme e sul funzionamento del circolo AIAB.

**Formazione**
Non è prevista una formazione specifica sul funzionamento della commissione di certificazione.

8.17 Il procedimento
8.18 Ammissione

Per tutte le persone (produttori e consumatori, tecnici e volontari) che prendono parte al SPG, e che devono essere membri del circolo AIAB, il procedimento inizia con l’ammissione al gruppo. Non ci sono però criteri prestabiliti per l’ammissione, tutte le persone che lo desiderano possono prendere entrare a far parte del circolo. Il produttore che richiede il certificato invece deve inoltrare formale richiesta al SPG e consegnare la documentazione necessaria per avviare la pratica.

8.19 Visite

Ogni produttore che richiede la certificazione si sottopone all’esame del rispetto delle norme previste dal Reg. CE 834/2007 e dal marchio Garanzia AIAB. Riceve così una visita annuale che possa confermare i dati e le informazioni che il produttore ha dichiarato. In ogni visita, il gruppo di visita raccoglierà informazioni, attraverso la formulazione della relazione, sulla gestione dell’azienda per confrontarle con quanto dichiarato dal produttore. La presenza di un produttore (che dovrà provenire da un azienda con le medesime condizioni orografiche, climatiche ed
economiche dell’azienda esaminata) nel gruppo di visita apporta delle importanti competenze professionali e tecniche sulla base della sua esperienza. La presenza di un consumatore apporta un approccio olistico e integrale sulla gestione dell’azienda, analizzando dati complementari riguardanti la produzione vegetale o l’allevamento.

Nel complesso la visita si realizzerà con un approccio sistemico alle attività. A visita ultimata, tutti i partecipanti incluso il produttore firmano la relazione comprovando che i dati raccolti corrispondono al vero.

8.20 Commissione di certificazione

La commissione di certificazione si riunisce per analizzare i dossier sulle aziende prodotti secondo il calendario annuale. Si consiglia la presenza dei produttori relativi ai dossier analizzati, così come la presenza di almeno un componente del gruppo di visita che ha svolto i sopralluoghi nell’azienda.

I dati della relazione della visita, e nel caso sia necessario i suggerimenti e le notazioni riportate dai membri della gruppo di visita (da qui l’importanza della presenza di almeno un rappresentante del gruppo di visita alla riunione) sono la base dalla quale i membri della commissione partono per il rilascio della certificazione. In questa fase è molto importante anche la conoscenza del contesto territoriale di riferimento (vedi aspetti socio-economici) e la sua evoluzione negli ultimi anni.

L’obiettività della decisione è garantita dal processo decisionale adottato (che è per consenso unanime) nonché dalla eterogeneità del gruppo che garantisce un approccio e il perseguimento di interessi differenti da parte di ciascun attore coinvolto.

8.21 I documenti interni del SPG

Ogni struttura redige documenti propri per regolare il suo funzionamento e i processi decisionali. Tutti i documenti sono a disposizione di ogni persona che ne faccia richiesta, che siano membri o meno del circolo locale.

8.22 Documenti generali di organizzazione del gruppo

Il circolo a livello normativo fa riferimento a:
- un regolamento interno che regola la partecipazione, individuando diritti e doveri dei suoi membri;
- le norme di riferimento contenute nel Reg. (CE) 834/07
- i principi generali del marchio di Garanzia AIAB che integrano (facendoli più restrittivi) i requisiti del Reg. (CE) 834/07;
8.23 Documenti relativi alle procedure di certificazione

Per quanto riguarda le procedure di certificazione i documenti ai quali si fa riferimento in ciascuna fase sono i seguenti:

8.24 Ammissione

Il produttore richiedente consegna:
- una dichiarazione dove afferma di essere a conoscenza delle norme che regolano il circolo AIAB e il sistema di certificazione;
- una domanda di ammissione con tutta la documentazione richiesta per poter identificare l’azienda e poter accertare il rispetto delle leggi e dei disciplinari produttivi (inclusi: i dati identificativi dell’azienda e dei terreni, quelli personali del conduttore, una memoria storica dei precedenti sistemi di certificazione se presenti, la documentazione relativa ai requisiti richiesti dal marchio di Garanzia AIAB).

8.25 Visita

I membri del gruppo hanno a disposizione il questionario per la visita, che compilano con l’aiuto del produttore. Questo formulario permette di omogeneizzare i dati raccolti in ogni azienda facilitando il successivo lavoro di analisi. Questo documento è altresì utile come guida durante lo svolgimento delle visite in azienda. Nella parte finale del questionario vi è un apposito spazio per i commenti da parte dei membri del gruppo. Una volta compilato il questionario viene consegnato alla commissione di certificazione come relazione delle visita.

– Commissione di certificazione

I membri della commissione raccolgono tutta la documentazione sull’azienda che chiede di entrare a far parte del SPG (le informazioni sono quelle consegnate con la domanda di ammissione in aggiunta alle relazioni delle visite degli ultimi anni). Dopo la discussione del dossier dell’azienda in oggetto, il responsabile della commissione di certificazione concede o meno il certificato di conformità.

La commissione rivolge inoltre all’interessato raccomandazioni per il miglioramento nella gestione dell’azienda, che possono essere seguite e messe in pratica anche negli anni successivi in funzione della loro importanza ai fini del rispetto delle norme stabilite all’interno del gruppo. In caso di non conformità, la commissione si basa su una lista di sanzioni, stabilite dal circolo, in funzione della gravità della norma non rispettata. La commissione ha l’obbligo di redigere dei verbali per ogni riunione svolta.
8.26 I costi del sistema per i suoi componenti.

Dato che i SPG hanno come obiettivo iniziale quello di fornire un servizio di certificazione ai produttori, ma prevedono anche il coinvolgimento attivo anche i consumatori, la ripartizione dei costi di gestione del sistema sarà suddivisa tra le due categorie ma in misura differente.

8.27 Membri del circolo

Si sono ipotizzate due categorie:
- i consumatori e i produttori che sono già soci AIAB non dovrebbero pagare nessuna quota specifica in quanto la loro appartenenza al circolo avviene di diritto sulla base di quanto già corrisposto ad AIAB;
- per coloro che non sono soci AIAB, si dovrebbe stabilire un quota di appartenenza per essere membri del circolo (per esempio 5 o 10 € l’anno).

Per entrambe le categorie l’appartenenza al circolo consente di partecipare all’attività con diritto di parola e di voto, nonché di avere accesso alle conoscenze, all’esperienza e all’appoggio di tutti i membri del gruppo. Si dovrebbe altresì stabilire una quota annuale per i gruppi d’acquisto (per esempio di 40 o 50 € l’anno).

8.28 Produttori richiedenti il certificato

Questa categoria di spese è generata dal funzionamento del SPG. Si tratta di spese di amministrazione, di coordinamento e di organizzazione per la realizzazione delle visite e degli incontri. Per il primo anno di adesione al SPG si stabiliscono delle quote differenziate tra produttori già certificati e produttori in conversione:
- i produttori che iniziano la conversione, pagheranno il primo anno, per l’ingresso nel SPG, la quota di circa € 100 per coprire i costi dovuti alla prima visita da parte del tecnico.
- I produttori che sono già in possesso di una certificazione del metodo da agricoltura biologica, pagheranno una quota di circa € 70 anche se si trovano al primo anno di adesione al SPG.

Gli anni successivi, per tutti i produttori che richiederanno di aderire al SPG la quota annuale sarà di circa € 70,00.

Allo stesso tempo i produttori che richiedono la certificazione devono essere soci AIAB, e saranno tenuti a versare la loro quota di adesione a seconda degli importi stabiliti da ciascuna associazione regionale AIAB.
8.29 Le particolarità del SPG

Per concludere questa prima fase di costituzione del modello del SPG di AIAB è interessante iniziare una riflessione sulle sfide del prossimo futuro. Le esperienze già realizzate in tutto il mondo e riportate in questo documento ci consentono di aprire una riflessione sui seguenti temi:

- Organizzazione interna tra SPG.
- Collegamento del SPG ad altre attività.
- Connessione del SPG alla rete internazionale dei SPG

8.30 Documenti necessari per i SPG

Ammissione
- Dichiarazione di conoscenza delle normative, regolamento interno, ecc.
- Richiesta di ammissione da parte del produttore

Visita
- Manuale di visita

Certificazione
- Certificato di conformità

Regolamenti / norme di funzionamento
- Garanzia AIAB
- R (CE) 834/2007
- Regolamento interno
- Elenco di sanzioni

Registri
- Membri / pagamento di quote
- Registro riunioni / struttura / assistenti
8.32 DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA DELLA NORMATIVA E DELL’IMPEGNO A PARTECIPARE AL Sistema Partecipativo di Garanzia (SPG)

Il sottoscritto ____(nome e cognome)______________________, documento di riconoscimento ____(tipo)__________________ numero ______________ con domicilio in ______________________________ località ___________ telefono ________________
al fine di partecipare alla rete dei sistemi di garanzia partecipativa

DICHIARA

Relativamente alle norme di produzione di essere a conoscenza dei disciplinari di produzione e dei requisiti richiesti dai seguenti regolamenti

- Regolamento (CE) N. 834/2007
- Garanzia AIAB

Relativamente al funzionamento del Sistema Partecipativo di Garanzia di essere a conoscenza:

- del regolamento interno del SPG
- dello statuto di funzionamento del circolo AIAB

e di accettare i termini da loro stabiliti

E SI IMPEGNA A

- Adempiere ai propri doveri come membro del circolo AIAB
- Partecipare attivamente al Sistema Partecipativo di Garanzia di______________
- Adempiere e rispettare i requisiti richiesti dai regolamenti di produzione sopra citati

E DICHIARA INOLTRE

- che i dati e le informazioni comunicate al circolo AIAB/SPG di ________________ sono corretti e rispondo a verità e che verranno tempestivamente comunicate eventuali modifiche e cambiamenti agli stessi.
- che farà ricorso al marchio di Garanzia AIAB/SPG di______________ solo quando saranno comprovati i requisiti e il rispetto delle norme previste dal regolamento SPG.
- di riconoscere il diritto del circolo AIAB di______________ di espellere il sottoscritto dal SPG nel caso un cui vengano a mancare i requisiti e le condizioni per il riconoscimento del marchio di Garanzia AIAB/SPG e quindi non venga rispettato quanto dichiarato nella presente.

Luogo________________ data_________

Firma

Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica
8.33 DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA DELLA NORMATIVA E DELL’IMPEGNO A PARTECIPARE
AL Sistema Partecipativo di Garanzia (SPG)

Il sottoscritto ___(nome e cognome)______________________________, documento di
riconoscimento ____(tipo)____________numero ______________

al fine di partecipare alla rete dei sistemi di garanzia partecipativa

DICHIARA

Relativamente alle norme di produzione di essere a conoscenza dei disciplinari di produzione e dei
requisiti richiesti dai seguenti regolamenti
- Regolamento (CE) N. 834/2007
- Garanzia AIAB

Relativamente al funzionamento del Sistema Partecipativo di Garanzia di essere a conoscenza:
- del regolamento interno del sistema SPG
- dello statuto di funzionamento del circolo AIAB
e di accettare i termini da loro stabiliti

E SI IMPEGNA A

- adempiere ai propri doveri come membro del circolo AIAB
- partecipare attivamente al Sistema Partecipativo di Garanzia di_________________

Luogo_________________data_____________

Firma
### DATI PERSONALI
Nome  
Cognome  
Documento di riconoscimento  
Indirizzo  
Comune  
Provincia  
Telefono  
E-mail

### DATI DELL’AZIENDA
Sulla base della cartografia ufficiale catastale italiana

<table>
<thead>
<tr>
<th>Comune</th>
<th>Sezione</th>
<th>Foglio di Mappa</th>
<th>Particella</th>
<th>Proprietà / Affitto</th>
<th>1° anno di certificazione</th>
<th>Ente certificatore precedente</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Mappa topografica dell’azienda (1 foglio per particella se si tratta di particelle non confinanti)

Indicare la presenza di siepi, corsi d’acqua, di colture limitrofe, edifici, energia elettrica e punti d’acqua
8.35 SPECIFICHE

Produzione

Tipologia
agricoltura allevamento trasformazione

Relazioni tra la produzione agricola e l’allevamento (specificare)

Gestione della fertilità del suolo

Tipologia di fertilizzante
letame Concimi Organici Compost Altri: (specificare)

Gestione Dei Parassiti E Delle Malattie

Rotazioni: (specificare)
Biodiversità (oltre alle specie coltivate) / Fauna ausiliare:
Trattamenti:

Input acquistati Ottenuti in azienda Altri

Gestione dell’attività zootecnica

Alimentazione del bestiame
Mangimi: % Foraggi: % Integratori: % Pascolo: %

Sanità animale
omeopatia Medicina convenzionale Fitoterapia

Benessere animale
(nº) _______ Abbeveratoi nell’azienda Pascoli propri: ________m²/animale

Biodiversità

Utilizza cultivar locali?
Quali?
Alleva razze autoctone?
Quali?
Svolge delle consociazioni?
Quali?
Prevenzione dell’erosione naturale:
Siepi Non lavorazione Fertilizzazione organica Copertura vegetale
Altri

Origine dei prodotti

Italia
Le nuove frontiere della certificazione

Altri (specificare che prodotti e la loro origine)

Tracciabilità
Dispone di un sistema di tracciabilità dei prodotti:

Si  No  In fase di realizzazione (specificare il periodo previsto per il suo avvio)

Equità
L’azienda assume del personale dipendente
stagionale  Fisso
L’azienda ricorre a manodopera familiare

No  Si (specificare l’epoca)

Commercializzazione dei prodotti
Canali di Commercializzazione:

Mercati:  %  
Fiere:  %  
Gruppi di acquisto:  %
Punto vendita aziendale:  %
altri:  %

Sostenibilità dell’azienda
Uso di energie rinnovabili.

Solare  Eolica  Biomassa  Altri

Gestione dei residui
Come vengono gestiti i residui della produzione?

interramento  Esternamente all’azienda  Altro (specificare)

Come vengono gestiti i residui dell’attività di trasformazione?

Limito la produzione di residui (come specificare):

Riciclaggio
Altro
8.36 SANZIONI PREVISTE NELL’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI CIRCOLI AIAB/SPG

Definizione: si definisce sanzione, all’interno del procedimento di certificazione, l’accertamento e la notifica di tutte le infrazioni volontarie o involontarie al regolamento del circolo AIAB/SPG.

Una sanzione, in funzione della sua gravità, può non portare ad una penalizzazione dell’azienda, solo se non è reiterata nel tempo.

Classificazione delle sanzioni

<table>
<thead>
<tr>
<th>Codice</th>
<th>Nome</th>
<th>Specifiche</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Not.</td>
<td>Notifica semplice</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sol. M</td>
<td>Sollecito di miglioramento</td>
<td>Tempo a disposizione definito di caso in caso</td>
</tr>
<tr>
<td>Sol. M Scr</td>
<td>Sollecito di miglioramento scritto</td>
<td>In caso di non conformità dopo ripetuti solleciti</td>
</tr>
<tr>
<td>C</td>
<td>Si necessità un nuovo controllo</td>
<td>In caso di mancanza di informazioni o incoerenza di quelle raccolte</td>
</tr>
<tr>
<td>Avv</td>
<td>Avvertenza</td>
<td>Quando si accerta una infrazione volontaria. Non è collegata a un nuovo sollecito</td>
</tr>
<tr>
<td>Rev G 1</td>
<td>Revoca della garanzia di primo grado</td>
<td>Primo grado: per un prodotto specifico e un tempo definito</td>
</tr>
<tr>
<td>Rev. G 2</td>
<td>Revoca della garanzia di secondo grado</td>
<td>Secondo grado: per un prodotto specifico e tutta il ciclo produttivo</td>
</tr>
<tr>
<td>Rev. G 3</td>
<td>Revoca della garanzia di terzo grado</td>
<td>Terzo grado: per un intera parcella</td>
</tr>
<tr>
<td>Neg</td>
<td>Negazione della garanzia</td>
<td>Per una intera azienda agricola</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**AIAB ha la fortuna di dover rispondere solo ai propri associati, che sono di fatto gli attori del movimento biologico italiano, con questa serenità e la consapevolezza che rimanere fermi significa il lento, ma inesorabile declino del nostro settore, ci impegneremo perché questo importante lavoro collettivo diventi al più presto norma riconosciuta.**